

«In claris non fit interpretatio»

Alle origini del brocardo

I. Confini dell'indagine — II. «Precedenti» del brocardo nella retorica repubblicana, imperiale e tardoantica: 1. Cicerone: '*cum scriptum aperte sit ... tum iudicem legi parere non interpretari legem oportere*'; 2. Quintiliano: '*non enim satis efficit oratio ... si usque ad aures valet*'; 3. Boezio: '*si verba aut nota omnibus ... aut unam significantiam sui tenerent et non ambiguo vel obscuro dicto ... diffinitio necessaria minime crederetur*' — III. Paolo: '*cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio*' — IV. *Interpretatio Visigothica* al Codice Teodosiano: '*lex evidens expositione non eget*' — V. Brocardi elaborati nella tradizione romanistica: 1. Generalità; 2. I Glossatori; 3. I Culti e i Pratici; 4. I Dottori dei Tribunali — VI. Considerazioni conclusive.

I. CONFINI DELL'INDAGINE

Tra le regole che hanno espresso (ed ancora oggi, segnatamente nell'esperienza anglosassone, esprimono)¹ la disciplina dei rapporti tra «chiarezza» e «interpretazione», un posto di primo piano occupa il brocardo '*in claris non fit interpretatio*'.

Il lavoro che qui presentiamo ha per oggetto e s c l u s i v a m e n t e la «storia» (l'indagine sulle origini) di questo brocardo.

Diciamo «esclusivamente», perché la presente indagine appare essenzialmente intesa ad isolare gli e n u n c i a t i, come vedremo di varia matrice, che hanno preceduto la formulazione (sino alla formulazione) del brocardo in parola.

Dobbiamo, sin da ora, pertanto avvertire che alcune tematiche che toccano aspetti della teoria generale del diritto (ad esempio, in generale, il problema, alquanto delicato, dei rapporti tra «chiarezza» e «interpretazione» ed, all'interno di quest'ultimo, il problema non di rado, anche in passato, lasciato in ombra, concernente la definizione della situazione, tendenzialmente di natura comunicativa, denominata «chiarezza» e poi, ancora più specificamente, il problema della nozione di *interpretatio* nel pensiero giuridico romano e nella tradizione successiva) potranno essere, in questa sede²,

¹) In effetti, più che nel nostro vigente ordinamento, la tradizione brocardica sopravvive ancora felicemente negli ordinamenti di stampo anglosassone; su questo fenomeno si vedano, particolarmente, P. VINOGRADOFF, *Les maximes dans l'ancien droit commun anglais*, in «RHD.», II, 1928, p. 334-343, J. SENIOR, *Brocarda*, in «The Law Quarterly Review», L, 1934, specialmente p. 334, K. LÜDERITZ, *Auslegung von Rechtsgeschäften*, Karlsruhe, 1966, specialmente p. 111-115, A.TH. MAYER-MALY, *Die Jurist und die Evidenz*, in «Festschrift A. Verdross», München-Salzburg, 1971, p. 303 ss., e P. GALLO, *Diritto ed interpretazione nell'esperienza giuridica angloamericana*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto (Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo)», IV, Napoli, 1997, p. 275 ss. (con ampi richiami bibliografici).

²) Una trattazione più approfondita delle suindicate problematiche è in corso nel lavoro (*in itinere*) intitolato *Interpretazione, chiarezza e oscurità*; lo studio, attualmente in corso di svolgimento, si sviluppa nell'ambito di un progetto di ricerca, finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, dal titolo «L'attività interpretativa in campo giuridico segnatamente a partire dall'esperienza giuridica romana, e con specifico riguardo a situazioni comunicative che ne richiedono un rafforzamento o per contro una attenuazione (sino ad escluderla)».

soltanto sfiorate (ed anche in qualche caso solamente «segnalate»).

Infine, l'arco temporale che è stato preso in considerazione nel presente lavoro, muove dall'esperienza retorica e giuridica romana (a cominciare dall'età repubblicana) e si spinge fino a tutta la tradizione romanistica, arrestandosi alle soglie della codificazione napoleonica.

Tali confini temporali appaiono giustificati per le seguenti ragioni:

- per quanto concerne il limite temporale iniziale, dobbiamo avvertire che già a fatica troviamo appoggi, per il nostro brocardo, nelle enunciazioni della riflessione retorica romana di età tardorepubblicana (segnatamente in Cicerone); una ricostruzione storica che risalga più indietro dovrebbe inevitabilmente fare i conti con il dato costituito dall'assenza di fonti al riguardo;
- per quanto concerne il limite temporale finale, coincidente con le soglie della codificazione napoleonica, ricordiamo che il presente lavoro ha per oggetto esclusivamente il brocardo '*in claris non fit interpretatio*', brocardo, quest'ultimo, che appare già formulato nella seconda metà del Settecento, secondo una autorevole opinione (come vedremo del costituzionalista Rolando Quadri), in seno alla prima dottrina giusinternazionalistica francese.

Un ambito più esteso potrà sicuramente essere abbracciato in uno studio dedicato, anche sotto il profilo dell'indagine storica, al diverso atteggiarsi dei limiti all'attività interpretativa e, segnatamente, ai limiti «posti» all'interpretazione in presenza della «chiarezza»³.

II. «PRECEDENTI» DEL BROCARDO NELLA RETORICA REPUBBLICANA, IMPERIALE E TARDOANTICA

1. Cicerone: '*cum scriptum aperte sit ... tum iudicem legi parere non interpretari legem oportere*'

Dobbiamo, innanzi tutto, dar conto che con non poche difficoltà troviamo, nelle enunciazioni dei retori antichi⁴, qualche appoggio anche soltanto per una «anticipazione» del brocardo in esame⁵.

A qualcosa di simile al precetto contenuto nel nostro brocardo sembrerebbe avere pensato Cicerone in *inv.* 2.43.125-44.127 (ed. Hubbell), un passo che si impenna sulla diversità di situazione in cui venga a trovarsi, in una causa avente per oggetto l'interpretazione⁶ di una *lex publica*, ma, sembrerebbe ipotizzabile, anche di una *lex privata* (probabilmente una clausola testamentaria), chi difenda la pretesa di prevalenza dello *scriptum* – del tenore letterale del testo, diremmo – rispetto a chi difenda la pretesa di prevalenza della *sententia* (*scriptoris*)⁷, dell'intenzione, diremmo, dello scrittore:

³) Studio che, come abbiamo in precedenza segnalato, si trova, attualmente, in corso di svolgimento.

⁴) Fatica che, ovviamente a patto che l'indagine sia limitata alle enunciazioni (e quindi non debba investigare particolari posizioni di pensiero), diviene quasi del tutto (se non del tutto assolutamente) infruttuosa se si pone mano alle fonti greche antiche, sia di matrice retorica sia di matrice filosofica.

⁵) Difficoltà che appare condivisa da alcuni studiosi che si sono dedicati alla ricerca delle origini di massime e aforismi medievali nelle enunciazioni dei retori, dei filosofi e dei poeti romani; si vedano, per esempio, A. VANNUCCI, *Proverbi latini illustrati*, I-III, Milano, 1880-1888, A. OTTO, *Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten*, Leipzig, 1890, specialmente p. 203 (sv. '*lux*'), G. FINZI, *Dizionario di citazioni latine ed italiane*, Palermo, s.d. (ma dopo il 1902), il compendio di H. WALTHER, *Proverbia sententiaeque Latinitatis medii aevi* (*Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Ordnung*), II, Göttingen, 1964 (che non registra il brocardo *in claris non fit interpretatio*, molto probabilmente perché elaborato già sul finire dell'età moderna), C.S. KÖHLER, *Das Tierleben im Sprichwort der Griechen und Römer*, Hildesheim, 1967, «Nachträge zu A. Otto, Sprichwörter und sprichwörtlicher Redensarten der Römer» (*cur.* R. HÄUSSLER), Hildesheim, 1968, e K. EICHOLZ, *Lateinische Citate*, Hamburg, s.d.

⁶) Si tratta di una interpretazione di natura semantica.

⁷) La letteratura, sul punto, è molto vasta ed offre nuovi spunti di riflessione ad ogni piè sospinto. In questa sede ci limitiamo a ricordare gli studi fondamentali di B. VONGLIS, *Sententia legis* (*Recherche sur l'interprétation de la loi dans la jurisprudence classique*), Paris, 1967, *passim*, e *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris, 1968, *passim*, di J. STROUX, *Summum ius summa iniuria*, in «Festschrift P. Speiser-Sarasin», Leipzig-Berlin, 1926, *passim*, di G. GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966, specie p. 276-279, e di E. BÖCKING, *Pandekten*, Bonn, 1853, p. 322 nt. 10, il quale richiama il menzionato passaggio di Cicerone tra i casi di *ambiguitas* di mera natura semantica.

[43.] Ergo is qui scriptum defendet his locis plerumque omnibus, maiore autem parte semper uti poterit: primum scriptoris collaudatione et loco communi, nihil eos qui iudicent nisi id quod scriptum <est>⁸ spectare oportere; et hoc eo magis, si legitimum scriptum proferetur, id est, aut lex ipsa aut aliquid ex lege; postea, quod vehementissimum est, facti aut intentionis adversariorum cum ipso scripto contentione, quid scriptum sit, quid factum, quid iuratus iudex; quem locum multis modis variare oportebit, tum ipsum secum admirantem quidam contra dici possit, tum ad iudicis officium revertentem et ab eo quaerentem, quid praeterea audire aut expectare debeat; tum ipsum adversarium quasi in testis loco producendo hoc est interrogandum utrum scriptum neget esse eo modo, an ab se contra factum esse aut contra contendere neget; utrum negare ausus sit, se dicere desitutum. Si neutrum neget et contra tamen dicat: nihil esse quo hominem impudentiorem quisquam se visurum arbitretur. In hoc ita commorari conveniet, quasi nihil praeterea dicendum sit et quasi contra dici possit, saepe id quod scriptum est recitando, saepe cum scripto factum adversarii confligendo atque interdum acriter ad iudicem ipsum revertendo. Quo in loco iudici demonstrandum est quid iuratus sit, quid sequi debeat: duabus de causis iudicem dubitare oportere, si aut scriptum sit obscure aut neget aliquid adversarius; [44.] cum et scriptum aperte sit et adversarius omnia confiteatur, tum iudicem legi parere, non interpretari legem oportere. Hoc loco confirmatum diluere ea quae contra dici poterunt oportebit. Contra autem dicetur si aut prorsus aliud sensisse scriptor et scripsisse aliud demonstrabitur ut in illa de testamento qua posuimus controversia aut causa assumptiva inferetur quamobrem scripto non potuerit aut non oportuerit obtemperari».

In questo brano, dunque, il giovane Arpinate, ricorrendo alla tecnica dell'argomentazione retorica⁹ (che consiste, tendenzialmente, nel porre una determinata tesi e nell'esaminare tutti gli argomenti che possono essere addotti a favore o contro quella tesi) ha formulato, attraverso l'impiego di proposizioni retoriche, una serie di indicazioni pragmatiche indirizzate al difensore che si trovi a patrocinare una causa basata sulla pretesa di prevalenza del tenore letterale (lo *scriptum*) di un atto di normazione pubblicistica (o, sembrerebbe, anche privatistica), rispetto (tesi eventualmente della parte avversa) alla pretesa di prevalenza dell'intenzione dello scrittore, dell'autore dell'atto (il *sensus scriptoris*).

All'inizio del § 43, dunque, Cicerone dice che il difensore potrà sempre utilizzare (ovviamente nel momento in cui versi in una delle «situazioni» indicate) gli argomenti (formulati in proposizioni retoriche) che subito appresso vengono enunciati.

Lo scrittore, pertanto, dichiara di avere pensato dette proposizioni con un carattere di generalità (sia pure all'interno di un solo tipo di controversia interpretativa, di quel tipo di controversia a cui si è fatto cenno).

Leggendo il § 43, possiamo scorgere tutta una serie di argomenti (sempre enunciati in proposizioni) costantemente accompagnati dall'indicazione del relativo argomento contrario e favorevole (e così avviene, per esempio, per l'argomento dello *scriptum legitimum*, a proposito del quale Cicerone

⁸) L'editore Hubbell segnala che l'integrazione <est> è dello Stroebel; la maggior parte dei codici pervenuti integri reca, tuttavia, 'sit'.

⁹) Su questo aspetto si veda, per uno sguardo d'insieme, N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, Torino, 1961, sv. 'Luoghi', p. 535 s., il quale ricorda che, secondo Aristotele, i τόποι ('loci') si dividono in «luoghi comuni» e «luoghi speciali» (o «propri»); i luoghi comuni, insegna Aristotele (*rhet.* 1.2 1358a 10), sarebbero «quegli argomenti che sono comuni all'etica, alla politica, alla fisica e a molte altre discipline diverse, come, per esempio, l'argomento del più e del meno». Come è noto, la parte della logica che studia i «luoghi» è denominata 'topica'. «Cicerone» osserva ancora ABBAGNANO, *loc. cit.*, «la interpretò come la parte inventiva della logica stessa cioè come quella che escogita gli argomenti utili a convincere, più che limitarsi a giudicarli dal punto di vista della loro validità. E rimproverò agli Stoici di aver coltivata la sola dialettica e di aver trascurato la Topica (*Top.* 2.6). Ma in realtà non c'è cenno in Aristotele della capacità inventiva della Topica: la quale è piuttosto intesa come una ricerca diretta a ricondurre sotto un numero ristretto di capi (che sono appunto i *Luoghi*) gli argomenti che ricorrono in più scienze o in più parti di una stessa scienza». Per un'ampia rassegna bibliografica sulle tecniche di argomentazione retorica in Cicerone, si veda anche A. GRILLI, *Cicerone*, in «Storia della civiltà letteraria greca e latina» (*dir.* I. LANA e V. MALTESE), II, Torino, 1998, specie p. 536 ss. La letteratura, sul punto, è vasta; in questa sede, comunque, rimandiamo a CH. PERELMAN, *Argomentazione*, in «Enciclopedia Einaudi», I, Torino, p. 791 ss. (specialmente p. 795 s., con riferimento alla retorica classica e alla teoria della argomentazione).

suggerisce al difensore di pervenire a «dominare» l'*adversarius*¹⁰, giungendo anche, ove possibile, a «trattarlo», attraverso gli interrogatori, 'quasi testis loco', come se fosse egli stesso testimone)¹¹.

Ma al § 44, dopo avere ricordato (nelle due linee precedenti) che

duabus de causis iudicem dubitare oportere, si aut scriptum sit obscure aut neget aliquid adversarius

lo scrittore afferma simmetricamente:

cum scriptum aperte sit et adversarius omnia confiteatur, tum iudicem legi parere, non interpretari legem oportere

e subito prosegue:

Hoc loco confirmatum diluere ea quae contra dici poterunt oportebit.

Vediamo, dunque, di scomporre il pensiero di Cicerone: l'Autore sembra prendere in considerazione non soltanto, come emerge nettamente, l'atto giuridico che consiste in una *lex publica*¹², ma, sembrerebbe probabile, anche l'atto consistente in una *lex privata*¹³, come si arguirebbe, tra l'altro, dal § 44 all'interno del quale si parla di una *controversia de testamento*; controversia che doveva appunto impennarsi sull'interpretazione di una clausola testamentaria.

L'atto, nell'ipotesi formulata, avrebbe dovuto presentare la caratteristica (comunicativa) per cui il relativo senso (o il significato) fosse apparso quantomeno di agevole intendimento¹⁴ (*scriptum aperte*); e diciamo «quantomeno» perché è possibile che Cicerone abbia impiegato l'avverbio 'aperte' in opposizione a 'obscure' (ed abbiamo visto 'obscurum' emergere nelle due linee precedenti); e sappiamo anche che Cicerone in *inv.* 2.16 ha qualificato l'*'obscurum'* come '*duas res pluresve significans*', donde potrebbe (soltanto) logicamente discendere che 'aperte' (o l'aggettivo 'apertum') volesse dire '*quod unam rem tantum significat*'¹⁵.

L'*interpretari* a cui faceva riferimento Cicerone doveva poi avere quantomeno natura semantica¹⁶; più precisamente, avrebbe dovuto consistere nella ricerca della *voluntas* pro-

¹⁰ Se si accoglie l'ipotesi per cui Cicerone avrebbe anche pensato alla *lex privata*, potrebbe darsi che, in questo passo, il termine '*adversarius*' sia stato impiegato in senso omologo a '*reus*' (= «convenuto»); non dobbiamo, infatti, dimenticare, da un lato, che lo scrittore, all'epoca della redazione dell'operetta *de inventione*, è ancora giovane e dall'altro il fatto che comunque Cicerone non è un giurista, non è un tecnico del diritto e come tale egli non usa sempre una terminologia giuridica rigorosa; a tal riguardo, è possibile rilevare come il termine '*adversarius*', nella lingua aurea (ma i testi sono soprattutto di Cicerone) indichi anche la controparte in un processo pubblico (cfr. *Æ. FORCELLINI, Lexicon totius Latinitatis* – cur. F. CORRADINI, G. PERIN –, I, Padova, 1965, p. 107, che riferisce un largo impiego in tal senso nei testi ciceroniani, tra i quali Cic., *fat.* 13.30, nel quale lo scrittore, parlando di una generica '*luctatio*', dimostrerebbe di intendere '*adversarius*' come controparte di un processo pubblico). Dal contesto del passo qui in esame possiamo, tuttavia, essere piuttosto sicuri sul fatto che Cicerone pensasse a una controparte del processo privato.

¹¹ Si noti l'inciso '*quod vehementissimum est*', con il quale lo scrittore intende senz'altro mettere bene in evidenza la potenziale efficacia del comportamento descritto nell'«argomento» (comportamento individuabile nelle parole '*facti aut intentionis adversariorum tum ipsum adversarium quasi in testis loco producendo hoc est interrogandum utrum scriptum neget esse eo modo*').

¹² In tal senso anche GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali*, cit., p. 277.

¹³ La stessa sensazione è fatta propria da GANDOLFI, *op. cit.*, p. 277, il quale, a proposito dell'autore dell'atto, parla di una (capacità) del legislatore o del dichiarante, con ciò non giungendo ad escludere che il pensiero di Cicerone potesse essere indirizzato anche ad atti di autonomia privata.

¹⁴ In altri termini, il percorso interpretativo sull'atto in presenza delle caratteristiche accennate, non presenta asperità ed ostacoli.

¹⁵ In proposito, si veda anche la testimonianza, in Sen., *dial.* 9.1.1 di un impiego della coppia '*apertum*'-'*obscurum*' censita dagli Autori del «Thesaurus linguae Latinae», II, Leipzig, 1906, c. 223.

¹⁶ Anche nel caso in cui si fosse trattato del *iudex privatus*, non vediamo come l'attività presa in considerazione potesse essere considerata di natura semantica.

pria dell'autore (pubblico o privato) dell'atto.

Possiamo ancora osservare che il *iudex* richiamato in questo passaggio avrebbe potuto verosimilmente essere tanto il giudice di un processo pubblico (nel caso ovviamente in cui la *controversia* avesse avuto ad oggetto una *lex publica*) tanto il *iudex* formulare (nel caso in cui si fosse controvertito su una *lex privata*).

Il precetto¹⁷ formulato da Cicerone appare, dunque, il seguente: se un atto di natura pubblicistica (ma anche, probabilmente, di autonomia negoziale), è stato redatto in modo tale da presentarsi (quantomeno) di agevole (immediato) intendimento (*'cum scriptum a parte sit'*) e se perfino¹⁸ l'*adversarius* abbia confessato¹⁹, allora il *iudex* deve²⁰ stare all'atto, non deve effettuare l'*interpretatio*.

Quel che possiamo affermare, a questo punto, è che Cicerone, nel passo riferito, ha senz'altro formulato (o tramandato da fonte più antica rimasta sconosciuta) una proposizione retorica la quale, nonostante il silenzio, a tal riguardo, delle fonti (giuridiche e retoriche) successive, deve pure avere avuto un suo ruolo, sia pure *mutatis mutandis*, nella genesi del nostro brocardo²¹.

2. Quintiliano: *'non enim satis efficit oratio ... si usque ad aures valet'*

In un lungo passaggio dell'*institutio oratoria* (8.3.62-65 [ed. Radermacher]) leggiamo:

[62.] Magna virtus res, de quibus loquimur, clare atque, ut cerni videantur, enuntiare. Non enim satis efficit neque, ut debet, plene dominatur oratio, si usque ad aures valet, atque ea sibi iudex, de quibus cognoscit, narrari credit, non exprimi et oculis et mentis ostendi. [63.] Sed quoniam pluribus modis accipi solet, non equidem in omnis eam particulas secabo, quarum ambitiose a quibusdam numerus augetur, sed maxime necessarie attingam. Est igitur unum genus, quo tota rerum imago quodam modo verbis depingitur: consistit in digitos extemplo arrectus uterque, et cetera, quae nobis illam pugilum congregantium facies ita ostendunt, ut non clarior futura fuerit spectantibus. Plurimum in hoc genere sicut ceteris eminet Cicero. [64.] An quisquam tam procul a concipiendis imaginibus rerum abest, ut non, cum illa in Verrem legit: 'Steti soleatus praetor populi Romani cum pallio purpureo tunicaque talari muliercula nixus in litore', non solum ipsos intueri videatur et locum et habitum, sed quaedam etiam ex his, quae dicta non sunt, sibi ipse adstruat? [65.] Ego certe mihi cernere videor et vultum et oculos et deformes utriusque blanditias eorum, qui aderant, tacitam aversionem ac timidam verecundiam.

¹⁷) Nel corso della presente indagine si è scelto di proporre una sorta di ri-formulazione dei precetti soltanto nei casi nei quali è sembrato che al lettore non fosse agevole la ricostruzione del pensiero dell'autore.

¹⁸) In effetti, potrebbe sembrare che la confessione dell'*adversarius* sia stata pensata come elemento costitutivo della fattispecie; in realtà, se poniamo attenzione alle due linee precedenti del passo in esame, notiamo come Cicerone, descrivendo la simmetrica (e opposta) non possa avere pensato ad un cumulo tra la caratteristica comunicativa dell'atto e il comportamento dell'*adversarius*; egli, infatti, scrive: *'... si aut scriptum sit obscure aut neget aliquid adversarius'*. Per quanto un po' diversa appaia la ricostruzione del GANDOLFI, *op. cit.*, p. 278, il quale si rappresenta che, nel passo in esame, l'*adversarius* abbia allegato che il dichiarante (l'autore dell'atto) abbia scritto una cosa ma ne abbia pensata o voluta un'altra, dobbiamo osservare che lo studioso perviene alla medesima interpretazione che è proposta nel testo; egli avverte che, secondo Cicerone, «è inopportuno formulare delle congetture circa la volontà di chi ha scritto, dal momento che egli ci ha dichiarato esplicitamente la sua volontà per evitarci delle supposizioni in proposito».

¹⁹) Non è chiaro, però, come debba essere inteso *'confiteatur'*: può darsi, infatti, che Cicerone volesse dire tanto che l'*adversarius* avesse ammesso il fatto della cui qualificazione è fatta controversia, tanto che l'*adversarius* avesse ammesso il significato dello *scriptum*.

²⁰) Sembra lecito, nel passo, interpretare in tal senso il verbo *'oportere'* (cfr., a tal riguardo, J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik*, I, München, 1965, p. 365 nt. 2, e F. CALONGHI, *Dizionario Latino-Italiano*³, Torino, 1965, p. 1903).

²¹) Per una conferma sul piano dell'analisi lessicale (oltre che ai consueti lessici di H. MERGUET, *Lexicon zu den Reden des Cicero*, I-IV, Hildesheim, 1962, *Handlexicon zu Cicero*, Hildesheim, 1962, *Lexicon zu den philosophischen Schriften Cicero's*, I-III, Hildesheim, 1961), rinviamo alle voci *'claritas'*, *'apertum'*, *'perspicuitas'* del FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, cit.

Diciamo subito che Quintiliano, nel fornire indicazioni (o, diremmo anche, raccomandazioni) all'aspirante oratore, tiene, in numerosi luoghi dell'opera sua ²², a sottolineare che la *chiarezza* occupa un ruolo di primo piano nella riflessione sul discorso.

Intorno a questa riflessione si impenna l'intento di fondo che muove lo scrittore a ribadire, anche nel passo riferito (e contenuto nella sede dell'*institutio* dedicata agli «ornamenti» ²³ del discorso) che l'oratore deve (arrivare) a possedere un eloquio il più chiaro e trasparente possibile (*ut cerni videatur*).

Ma v'è di più: in questo passaggio Quintiliano evidenzia (come non mai) la relazione (la connessione) che sussiste tra *chiarezza* (come caratteristica afferente all'atto comunicativo consistente nel discorso oratorio) e *capacità persuasiva* (propria del medesimo).

Egli osserva ²⁴, a proposito di questa relazione che, se il discorso (oratorio) arresta la propria efficacia alle orecchie dell'ascoltatore (*usque ad aures valet*), se al *index* (che, nel caso, sembra poter essere indifferentemente il *index* del processo privato o il *index* di un processo pubblico) non viene espressa la situazione, che egli è chiamato a conoscere, in modo così *trasparente* da non sembrare neppure, quello dell'oratore, un discorso difensivo ma una mera narrazione, se, insomma, al giudice non viene, per dire così, presentata quella medesima situazione come «preconfezionata», in modo tale così da «limitare» o «arginare» (a livello inconsapevole) l'attività diremmo *lato sensu* interpretativa ²⁵ (effettuata dal giudice stesso, lascerebbe intendere lo scrittore) allora il discorso dell'oratore (il prodotto comunicativo dell'oratore) non produce, come invece dovrebbe (*ut debet*, espressione sintomatica del precetto) un risultato sufficientemente efficace (*non enim satis efficit*) e neppure potrebbe dirsi che la stessa arte oratoria (in tal senso apparirebbe impiegato il termine *oratio*) sia pienamente dominata (dall'oratore).

Lo scrittore aggiunge, a corollario di quanto aveva anticipato sulla importanza della chiarezza, che quest'ultima (riprendendo una riflessione già spesa), rappresenta un vero e proprio *genus* oratorio; un *genus* «*quo tota rerum imago quodam modo verbis depingitur*», un *genus* nel quale, conclude il retore, come negli altri, emerge Cicerone ²⁶ (e Quintiliano chiude questo punto della trattazione, come suole nelle scuole di retorica dell'età imperiale, con un *exemplum* tratto dalle Verrine).

Quel che, in questo passaggio, prende in considerazione Quintiliano è, dunque, come è normale,

²² Si veda, sul punto, R. BARTHES, *La rhétorique ancienne*, Paris, 1970, trad. it. – *La retorica antica* ⁶ –, Milano, 1991, p. 57, 58 e 60.

²³ Con il termine «ornamento» (*ornatus*) nel linguaggio tecnico-retorico, si indica(va) propriamente una espressione quantomeno più elaborata rispetto alle espressioni che sono impiegate nella comunicazione «ordinaria»; è illuminante, al riguardo, BARTHES, *op. cit.*, p. 99 s., per il quale «c'è una base nuda, un livello proprio, uno stato normale della comunicazione, a partire dal quale è possibile elaborare una espressione più complicata, ornata, dotata d'una distanza più o meno grande in rapporto al ruolo originario. Questo postulato è decisivo, in quanto sembra determinare, anche oggi, tutti i tentativi di rinvigorire la retorica: recuperare la retorica, fatalmente, è credere all'esistenza di uno scarto tra due stati di linguaggio; inversamente la condanna della retorica si fa sempre in nome d'un rifiuto della gerarchia dei linguaggi, tra i quali si ammette soltanto una 'gerarchia fluttuante' e non fissa, fondata in natura».

²⁴ Quintiliano in *inst.* 8.2.22.4 [ed. Radermacher] aveva già enunciato il precetto per cui la chiarezza avrebbe dovuto essere dote peculiare dell'oratore: *Nobis prima sit virtus perspicuitas, propria verba, rectus ordo, non in longum dilata conclusio, ibi desit neque superfluat: ita sermo et dictis probabilis et planus imperitis erit. Haec eloquendi observatio: nam rerum perspicuitas quo modo praestanda sit, diximus in praeceptis narrationibus*; il retore sembra indicare, altresì, quali possano essere gli elementi caratteristici della *perspicuitas*: «*propria verba, rectus ordo, non in longum dilata conclusio*» – secondo una massima che era già di Cicerone – *ibi (scil. sermo) desit neque superfluat*. Dobbiamo ancora osservare come l'impiego, segnatamente in Quintiliano (cfr. E. BONNELL, *Lexicon Quintilianum*, Hildesheim, 1962, p. 650 s. sv. *'perspicuitas'*) del vocabolo *'perspicuitas'* tenda anche ad evocare uno dei massimi gradi di chiarezza ossia la trasparenza (una associazione del segno medesimo alla trasparenza caratteristica della malachite e di altre pietre preziose a questa simili si segnala anche in Plin. *nat. hist.* 37.17.66 [ed. Page]: «... *dos eorum est in colore liquido nec diluto, verum ex umido pingui quaque perspicitur imitante tralucidum maris, pariterque ut traluceat et niteat, <hoc est ut colorem expellat, aciem recipiat>*»).

²⁵ Si tratta, anche in questo caso, come si arguisce dal testo, di interpretazione semantica; al più, potrebbe anche parlarsi come vedremo di seguito, di attività congetturale.

²⁶ Si tratta di una *laudatio Ciceronis* tutt'altro che infrequente in Quintiliano; cfr., a questo proposito, C. MARCHESE, *De Quintiliano Ciceronis laudatore*, in «Classici e Neolatini», VII, 1911, p. 262 ss.

l'atto comunicativo consistente nel discorso dell'oratore ²⁷.

Tale atto, ribadisce il retore, deve possedere quantomeno due caratteristiche: la chiarezza senz'altro; inoltre la attitudine a persuadere, a plasmare lo stesso convincimento dell'ascoltatore (che, in questo passo, è senza dubbio il giudice).

L'attività, dunque, che viene riferita all'ascoltatore (giudice) sembrerebbe consistere proprio in *interpretatio* (in quanto avente per oggetto il discorso oratorio); aggiungiamo noi, di natura semantica (in quanto diretta ad investigare il significato del discorso oratorio).

Il precetto, che possiamo, sia pure con qualche difficoltà, scorgere nell'espressione '*non enim satis efficit neque, ut debet, plene dominatur oratio, si usque ad aures valet, atque ea sibi index, de quibus cognoscit narrari credit, non exprimi et oculis et mentis ostendi*' appare il seguente:

se il discorso, posto in essere dall'oratore possiede le caratteristiche di chiarezza e (conseguentemente) di persuasività (che sono state segnalate), allora può venire ad essere quantomeno «compresa» una attività del giudice; quell'attività che può essere denominata '*interpretatio*' (sia pure in senso lato) di natura semantica.

Dobbiamo rilevare che proprio il fatto che Quintiliano nulla abbia detto, specificamente, sulla attività (posta in essere, comunque, dal *index*), presa in considerazione nel passo ²⁸, può, senza dubbio, rappresentare un limite circa l'inserimento, all'interno della presente indagine, del passaggio riferito.

Abbiamo, tuttavia, scelto a favore di tale inserimento per dar conto anche di una preziosa (e, a quanto ci risulta, non molto esplorata, almeno nel senso che interessa in questa sede) testimonianza sui risultati a cui è pervenuta la riflessione retorica antica sul punto dei rapporti tra chiarezza e interpretazione, oltre che di una serie di enunciati i quali, in ogni caso, è possibile abbiano, in qualche modo, svolto il proprio ruolo nella genesi del nostro brocardo ²⁹.

3. Boezio: '*si verba aut nota omnibus ... aut unam significantiam sui tenerent et non ambiguo vel obscuro dicto ... definitio necessaria minime crederetur*'

Dobbiamo ancora prendere in considerazione un passo di Severino Boezio all'interno del quale appaiono rilevabili alcuni profili di un certo interesse.

Scrive, dunque, il filosofo all'inizio del (*liber*) *de definitione* ³⁰, un'operetta retorico-filosofica che si presenta più che altro come un ampio commento ai *Topica* di Cicerone ³¹:

²⁷ Per alcuni cenni sui «contatti» tra l'opera di Quintiliano e il mondo dei *prudentes* si veda anche G. KENNEDY, *The Art of Rhetoric in the Roman World*, Princeton (N.J.), 1972, specificamente p. 513 s.

²⁸ In effetti è proprio questo il limite che presenta l'inserimento dell'enunciazione di Quintiliano nella presente indagine. Abbiamo, cionondimeno, scelto per tale inserimento anche in considerazione del fatto che, in questo passo, appare senza dubbio contenuta una preziosa testimonianza della riflessione retorica sul punto dei rapporti tra chiarezza e interpretazione.

²⁹ Potremmo anche schematizzare il pensiero di Quintiliano in questo modo:
– il discorso dell'oratore deve produrre un risultato soddisfacente (*scil.* deve persuadere il giudice);
– non produce tale risultato quel discorso che si arresta alle orecchie dell'ascoltatore (si tratta, ovviamente, dell'ascoltatore-giudice);
– produce tale risultato il discorso che presenta al giudice la fattispecie oggetto della controversia (nel testo abbiamo parlato di «situazione») in una sorta di «veste preconfezionata», una «veste» di fronte alla quale il giudice è probabile che, quantomeno, diminuisca l'attività interpretativa.

³⁰ In J.P. MIGNE, «Patrologia Latina», LXIV, c. 891.

³¹ Boezio ci ha lasciato anche altri trattatelli di logica (e, specificamente, anche di *topica*, tendenzialmente dei commentari alle opere di Aristotele e di Cicerone); ricordiamo: *In librum Aristotelis de interpretatione libri duo*, *Priorum Analyticorum Aristotelis libri duo*, *Introductio ad syllogismos categoricos*, *De syllogismo categorico libri duo*, *De syllogismo hypothetico libri duo*, *Liber de divisione*, *Liber de definitione*, *Topicorum Aristotelis libri octo*, *Elenchorum Sophistorum Aristotelis libri duo*, *In Topica Ciceronis commentariorum libri sex*, *De differentiis topicis libri quattuor*, *Speculatio de Rhetoricae cognitione*, *Locorum rhetoricorum distinctio*. Con particolare riferimento al *liber de definitione*, dobbiamo ricordare che non appare del tutto sopita la controversia sulla paternità boeziana dell'opera stessa. A tal proposito, riferiamo le osservazioni di R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, p. 50 ss., il quale, rifacendosi ad una posizione già di G. WESSNER, '*Marius Victorinus*', in G. PAULY, A. WISSOWA, «Real Enzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft», XIV, Stuttgart, 1930, c. 1842, ripresa da A. GUZZO, '*Boezio*', in «Enciclopedia italiana», VII, Roma, 1930, p. 272 s., dubita che

Etenim si verba aut nota omnibus extitissent aut unam significantiam sui semper tenerent et non ambiguo vel obscuro dicto audientes fallerent et loquentes sub diversa interpretatione deciperent, omnino definitio necessaria minime crederetur.

In questo passaggio, come appare dal contesto in cui il medesimo si trova inserito, Boezio prende in considerazione gli enunciati in sé e per sé³².

Alcuni di questi enunciati, è detto, possono presentare alcune specifiche caratteristiche: – essi possono contenere, in primo luogo, e, sembrerebbe, alternativamente (*aut ... aut*), *verba nota omnibus*, ossia parole conosciute (letteralmente) presso una intera comunità di ascoltatori; oppure parole che abbiano mantenuto sempre un unico proprio significato (*aut unam significantiam sui semper tenerent*);

– tali parole, poi, possono essere state impiegate in un tenore che non sia ambiguo o oscuro (*et non ambiguo vel obscuro dicto fallerent*)³³ e in modo tale che non abbiano ingannato soggetti parlanti in linguaggi differenti (*et loquentes sub diversa interpretatione deciperent*)³⁴.

In presenza di enunciati che posseggono quelle caratteristiche, è detto, viene a essere stimata come «minimamente» necessaria quella attività che sembra avvicinabile, segnatamente nel pensiero logico-retorico confluito nella riflessione di Boezio, all'odierna interpretazione semantica, quantomeno con specifico riferimento all'aspetto, a quest'ultima afferente, di attività posta in

l'operetta in parola sia stata redatta da Boezio, ritenendo più plausibile la paternità del retore Mario Vittorino, vissuto, come è noto, intorno alla metà del IV secolo dopo Cristo. Lo studioso osserva, in primo luogo, che l'ordine di cui si vale Boezio nel commento ai *Topica* (per quanto, senza dare una numerazione, egli passi a trattare le varie specie di definizione dicendo semplicemente *aliae sunt ... aliae sunt ... aliae sunt*) non è affatto coincidente con quello in cui sono esposte le diverse definizioni nel *liber* in esame, e che invece è quasi identico all'ordine seguito da Isidoro nella sua dichiarata sintesi dello scritto di Vittorino; egli poi continua «considerando che, se Boezio avesse scritto il *liber de definitione*, dovrebbe verosimilmente averlo scritto dopo il suo commento ai *Topica*, poiché altrimenti avrebbe dovuto qui richiamarlo (quand'anche non vi avesse fatto semplicemente rinvio) anziché insistere a dire di attingere direttamente a Vittorino, rimarrebbe sommamente strano che egli, pur non dichiarando questa volta di riferirsi a qualcuno, non avesse adottato almeno il suo criterio espositivo». Il Martini conclude questo punto notando che il *liber de definitione* si presenta, già all'inizio, come «un ampio commento ai *Topica* ciceroniani» piuttosto che come un'opera originale. Si tratterebbe, insomma, di un'opera di Vittorino, opera di cui sarebbe rimasto il titolo, *de definitionibus* (cfr. ancora WESSNER, *op. cit.*, c. 1841, ma della quale sarebbe andato perduto il manoscritto (cfr. ancora WESSNER, *op. cit.*, c. 1842, e MARTINI, *op. cit.*, p. 50 nt. 89).

³²) Il filosofo (in J.P. MIGNE, «Patrologia Latina», LXIV, c. 891) dichiara di far propria la nozione di *'definitio'* che si rinviene in Cic., *top.*, 5.26 (*'ut M. Tullius in Topicis ait'*) secondo cui *'definitio est oratio, quae id quod definitur explicat quid sit'*.

³³) Boezio, nonostante non lo riveli con immediatezza, sembrerebbe tenere presente la distinzione, che è in Cic., *inv.* 2.16 (cfr. anche *top.* 25 e *orat.* 34) per cui: *'ex ambiguo autem nascitur controversia cum quid senserit scriptor, obscurum est quod scriptum, duas res plurasve significat'* e ripresa da Quint., *inst.* 7.10.2: *'ubi in scripto et voluntate amphiboliam esse quae facit quaestionem. sed distincta sunt: aliud est enim obscurum aliud ambiguum'*. I retori antichi distinguono l'*'obscurum'* dall'*'ambiguum'*, collocando il primo in posizione di genere. Su questi aspetti si veda, comunque, con riferimento al linguaggio dei giuristi (e al contatto di questi con il linguaggio retorico) G. TAFARO, *Il giurista e l'ambiguità (ambigere - ambiguitas - ambiguum)*, Bari, 1995, specialmente p. 15, e L. LANTELLA, *Dall'interpretatio iuris all'interpretazione della legge*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto», III, Napoli, 1997, p. 572. Il fatto però che il filosofo ponga l'*'ambiguum'* come alternativo rispetto all'*'obscurum'* potrebbe far pensare all'avvenuto superamento dell'antica dicotomia; si tenga, inoltre, presente che l'*'obscurum'* di cui si parla nel testo potrebbe anche essere stato pensato come derivato (se non addirittura coincidente con) impiego di termine arcaico, non più in uso (su questo specifico aspetto si veda A. CARCATERA, *Le definizioni dei giuristi romani*, Napoli, 1966, p. 86 s., il quale ricorda già Quint., *inst.* 8.2.12: *'at obscuritas fit verbis iam ab usu remotis, ut si commentarios quis pontificum et vetustissima foederis excoletos scrutatus auctores id ipsum petat ex his, quae inde contraxerit, quod non intelleguntur ...'*).

³⁴) Leggiamo, in questo passaggio, un impiego alquanto singolare del termine *'interpretatio'*, impiego che appare dichiarato dallo stesso filosofo in *Commentarium de interpretatione* (in J.P. MIGNE «Patrologia latina», LXIV, c. 295), dove, a proposito dell'oggetto dello studio, è detto *'non de omni interpretatione (pertractet), tantum de ea quae est enuntiativa'*. Appare, pertanto, molto probabile che Boezio abbia fatto ricorso, anche nel *de diffinitione*, alla suindicata accezione di *'interpretatio'* (che, peraltro, non appare segnalata né da CH. DU CANGE, CH. DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, II, Paris, 1845, sv. *'interpretatio'*, né da J.F. NIERMEYER, *Mediae et infimae Latinitatis Glossarium minus*, Leiden, 1976, p. 551, sv. *'interpretare'*).

essere in funzione *rivelatrice* ³⁵.

III. PAOLO: 'CUM IN VERBIS NULLA AMBIGUITAS EST NON DEBET ADMITTI VOLUNTATIS QUAESTIO'

Leggiamo in D. 32.25, un frammento del giureconsulto Paolo, tratto dal primo libro *ad Neratium* ³⁶:

Ille aut ille heres Seio centum dato: potest Seius ab utro velit petere. [1.] Cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio.

Diciamo subito che il passo, nonostante sia ritenuto integralmente genuino, sembra piuttosto enigmatico.

Nel *principium* il giurista descrive la seguente *fattispecie*:

un testatore ha posto, alternativamente, a carico dei due coeredi un legato (di cosa generica) in favore di Seio ³⁷;

il legatario Seio, precisa il giurista, può agire indifferentemente contro quale dei due coeredi egli preferisca.

Nel § 1, è scolpita la massima ³⁸ dalla quale, come vedremo, si è staccato, nella tradizione successiva, il nostro brocardo.

Dobbiamo avvertire che, se la parte di testo contenente la descrizione della fattispecie non presenta particolari difficoltà (il problema concernente l'individuazione del tipo di legato appare, infatti, piuttosto marginale), la collocazione della massima subito dopo la descrizione

³⁵ In tal senso sembrerebbe anche MARTINI, *Le definizioni*, cit., p. 59 s., secondo il quale «appare di tutta evidenza che, secondo il pensiero logico-retorico confluito nella sintesi espositiva di Vittorino (di cui si sono notati i frequenti e ripetuti richiami a Cicerone), non si ha definizione solo quando si indicano il genere e le differenze specifiche della cosa definibile (definizione formalmente perfetta), bensì tutte le volte in cui si tende a porre in luce il *quid sit* di essa, anche in modo non completamente esauriente (*non plenissime!*), magari indicandone le parti componenti o le varie *species*, o l'etimologia, o il sinonimo, o le differenze, ovvero il rapporto causale rispetto ad altra cosa, oppure il concetto contrario o quello complementare rispetto allo stesso *genus*, o magari descrivendola sia nella sua dinamica sia nella sua qualità o nelle sue caratteristiche, o magari illustrandola con una metafora e perfino semplicemente con un esempio». Per quanto poi attiene (su un piano più marcatamente transtemporale) al concetto di interpretazione in funzione di rivelazione riportiamo le osservazioni di LANTELLA, *op. cit.*, p. 568, per il quale «uno degli interrogativi di fondo, che si incontrano nei discorsi in tema di interpretazione, riguarda l'assenza o la presenza di un determinato presupposto; cioè se, per parlare di interpretazione, non occorra oppure occorra qualcosa di arcano, oscuro, latente, che sfugga alla immediatezza della percezione. Sulla assenza o presenza di tale requisito si attestano due diverse visuali: nel solco della prima, interpretare è soprattutto 'attribuire un senso', quindi anche attribuire un senso a un segno chiaro; alla luce della seconda visuale, interpretare è un lavoro di svelamento di qualcosa che resiste. Anche se storicamente si intravede un uso ampio di 'interpretatio/interpretazione', vicende di varia natura sembrano avere rafforzato l'immagine dello 'svelamento'. Ciò è avvenuto, forse, anche per il concorso di una ragione elementare: le interpretazioni più 'visibili' sono quelle meno facili, sino al punto di ritenere che solo esse siano veramente degne del loro nome. Le interpretazioni aventi ad oggetto un oracolo o un prodigio, la storia o un sogno, una parabola o un romanzo (e, perché no, un articolo di legge), sono spesso tortuose e talvolta labirintiche; e allora è comprensibile che siano esse ad avere dominato l'immagine del *genus*».

³⁶ Purtroppo sappiamo poco della struttura dei libri paolini *ad Neratium*; sul punto dello specifico testo riferito non siamo in grado di stabilire quanto vi sia del pensiero di Paolo e quanto del pensiero del suo antico predecessore (che fu membro del *consilium principis* sotto Traiano e Adriano: cfr. a tal proposito F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science* ², Oxford, 1953, trad. it. — *Storia della giurisprudenza romana* —, Firenze, 1968, p. 190, e F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, München, 1988, p. 41 nt. 22, p. 167 nt. 59, p. 609 nt. 93 e p. 632).

³⁷ Sembrerebbe che il legato sia stato (pensato come) disposto *per damnationem*, come risulterebbe dall'imperativo futuro del verbo 'do' (invero, non si può nemmeno escludere che si sia trattato di un legato *per vindicationem*, il quale, già nell'età dei Severi, avrebbe potuto essere disposto anche con l'imperativo futuro del medesimo verbo 'do', e segnatamente anche con l'imperativo futuro dei verbi 'sumere' e 'habere'); su questi aspetti si veda P. VOGLI, *Diritto ereditario romano* ², II, Milano, 1963, p. 223 s. Osserviamo ancora che l'intero tenore della fattispecie fa pensare ad un caso di scuola.

³⁸ Riferiamo, lievemente modernizzata, la versione di A. BALZARINI in F.J. POTHIER, *Le Pandette di Giustiniano*, IV, Venezia, 1834, p. 901, dove la massima di Paolo è presentata tra le «Regole per l'interpretazione delle ultime volontà»: «allorquando le parole non sono ambigue, non è ammesso muovere questione circa la volontà».

accennata (all'interno del § 1) può dare luogo a qualche perplessità.

Vediamo, a tal riguardo, quali soluzioni possano essere prospettate.

Secondo una prima soluzione, la fattispecie descritta non sembrerebbe avere nulla a che vedere con il problema dell'ambiguità; il giurista, poi, ci dice soltanto che, in quel caso, il legatario potrà agire ³⁹ contro ciascuno dei due coeredi; non ci si aspetterebbe, a questo punto, la formulazione di una regola sull'interpretazione (sia pure, come sembra più che plausibile, della volontà del testatore).

Per quanto il frammento, dunque, non abbia mai destato soverchia attenzione presso gli interpolazionisti, non ci sentiremmo a disagio, seguendo questa prima impostazione, nel riconoscere, tra l'ultima proposizione del *principium* e l'inizio del § 1, una cesura: insomma, per quanto non vi sia praticamente alcun indizio di un intervento dei compilatori, potremmo anche non stupirci di rilevare, in quel punto del testo, una soppressione compilatoria, probabilmente la parte del testo nella quale il giurista aveva proposto un caso in qualche modo rilevante ai fini dell'opportunità di enunciazione di una regola sull'interpretazione (specificamente) degli atti di ultima volontà ⁴⁰.

Una seconda soluzione potrebbe però scorgere nella espressione '*ille aut ille*' (con cui si apre la descrizione della fattispecie) l'enunciazione di un modello di formula *non ambigua* (si noti '*a u t ... a u t*') verosimilmente elaborato dal giurista in sede consulenziale; in tal caso non si troverebbe difficoltà a leggere, quasi subito dopo la enunciazione di tale modello, una *regula* proprio sulla '*nulla ambiguitas in verbis*'.

Veniamo, ora, alla massima.

Per quanto, dunque, la formulazione, così come è stata tramandata dai compilatori giustiniane, non sembri consentire di fissare in maniera esatta i termini del pensiero del giureconsulto, alcuni punti paiono acquisibili con sicurezza.

La regola doveva essere stata concepita come avente per oggetto gli atti di ultima volontà.

Dato il tenore (estremamente) generalizzante, verrebbe da domandarsi se questa regola potesse avere ad oggetto anche gli atti di autonomia negoziale non consistenti in disposizioni di ultima volontà.

Per quanto la tradizione successiva dimostri di avere interpretato la regola di Paolo in quest'ultimo senso, ci sembra d'obbligo avanzare qualche cautela per quanto concerne quello che possiamo ritenere il pensiero originario del giureconsulto; in effetti, se dobbiamo pensare che i compilatori giustiniane abbiano, in questo caso, seguito la traccia originaria, il fatto che questa regola (trattandosi, tra l'altro, di una regola sull'interpretazione) non sia stata inserita all'interno del titolo diciassettesimo ('*de diversis regulis iuris antiqui*') del cinquantesimo libro dei *Digesta* potrebbe (quantomeno)

³⁹) Non sappiamo bene con quale mezzo specifico: stando alla disciplina del legato *per damnationem* dovremmo, infatti, pensare all'*actio ex testamento*; l'impiego, nel passo, del segno '*petitio*' non sgombra, in effetti, le ambiguità: se per l'età classica, infatti, non risulterebbero applicazioni di '*petitio*' nel solo senso di '*actio in rem*' (cfr., sul punto, F.P. CASAVOLA, *Actio petitio persecutio*, Napoli, 1965, p. 108 s.), dobbiamo rilevare una certa promiscuità nell'impiego terminologico di '*petitio*' (e di '*petere*') che «in età repubblicana e classica» sono impiegati «in modo del tutto indipendente dalla qualifica dell'azione» (CASAVOLA, *loc. cit.*).

⁴⁰) Non possiamo sapere se Paolo avesse in mente il passo di Cic., *inv.* 2.42.122 (ed. Hubbell) nel quale lo scrittore, come abbiamo visto, aveva ben delineato una *controversia de testamento*, con l'indicazione precisa del punto sul quale era rilevabile una ambiguità: '*Ex scripto et sententia controversia consistit, cum alter verbis ipsis quae scripta sunt utitur, alter id quod scriptorem sensisse dicit omnem adiungit dictionem. ... [122.] Paterfamilias cum liberorum haberet nihil, uxorem autem haberet, in testamento ita scripsit: si mihi filius genitur unus pluresve, is mihi heres esto. Deinde quae assolent. Postea: si filius ante moritur, quam in tutelam suam venerit, tum mihi dicit heres esto. Filius natus non est. Ambigunt agnati cum eo qui est heres si filius ante quam in suam tutelam veniat mortuus sit*'. Lo Scrittore riferisce il caso di un *paterfamilias*, il quale, nel testamento, aveva stabilito, in una prima clausola, che il *filius*, se l'avesse avuto (o, sembrerebbe, i *fili*, nella eventualità in cui egli ne avesse generato più di uno) sarebbe stato *heres*. Ma poi, probabilmente in una clausola ulteriore, lo stesso *paterfamilias* aveva designato *heres* quel *filius* che fosse morto prima di '*venire in suam tutelam*'.

apparire sintomatico per una estensione, quanto all'oggetto, originariamente minore ⁴¹.

La massima, comunque, trova applicazione allorché *'in verbis nulla ambiguitas est'*.

E qui si apre, a nostro avviso, la possibilità di una *duplicata lettura*: si tratta, infatti, di stabilire in che senso il giurista abbia adoperato *'ambiguitas'*.

In effetti, la riflessione retorica conosce bene due tipi di *'ambiguitas'*: l'uno consiste verosimilmente in uno «scarto tra lo *scriptum* ed il *sensus* (o *'sententia'* o anche *'voluntas'*) *scriptoris*»; basti ricordare, a tal proposito, quel che dice Cicerone in *orat.* 34.121 [ed. Wilkins]:

Nam si quando aliud in sententia videtur esse aliud in verbis genus est quoddam ambigui, quod ex praeterito verbo fieri solet, in quo, quod est ambiguum proprium, res duas significari videmus;

e quel che dice ancora Quintiliano, *inst.* 7.10.2 [ed. Radermacher]:

... in scripto et voluntate amphiboliam esse quae facit quaestionem. Sed distincta sunt: aliud est enim obscurum ius aliud ambiguum ⁴²;

L'altro indica, invece, il caso in cui (semplicemente) a un segno sia riconducibile almeno più di un significato; e i passi, in tal senso, nella letteratura antica, non sono pochi ⁴³.

E' verosimile ritenere, però, che il giurista, nel passo in esame, abbia voluto dire che l'atto (le parole impiegate nell'atto) non avrebbero dovuto presentare la caratteristica di veicolare alcun tipo di *ambiguitas*: né, in sostanza, l'*ambiguitas* che consiste in uno scarto tra *scriptum* e *voluntas* (in tal senso appare orientata la dottrina che si è occupata di questo testo) ⁴⁴, né l'*ambiguitas* che consiste nella riconducibilità ai *verba* di più di un significato (ricordiamo che il nostro testo si apre con una indicazione precisa: *'ille aut ille'*).

L'attività regolata (limitata) consiste nella *voluntatis quaestio* ⁴⁵, attività che, nel caso specifico, pur essendo presentata dietro il suggestivo «schermo» della contrapposizione, propria della retorica antica, tra *verba* e *voluntas* (e che, comunque, abbiamo visto giocare il suo peso anche nel testo in esame), altro non è se non la ricerca della volontà del testatore (dell'autore dell'atto), una *species*, dunque, dell'odierna interpretazione semantica.

Il precetto può, pertanto, individuarsi nel seguente tenore: se nelle parole adoperate in un atto (di ultima volontà) non emergono ragioni presuntive circa una differenza tra *scriptum* e *voluntas*, né possono essere ricondotti, a quelle parole, più significati, allora non deve essere ammessa ⁴⁶ la *quaestio voluntatis* ⁴⁷ (che, nel caso specifico, consiste nella ricerca del-

⁴¹ Se dovessimo stare ai rilievi della dottrina interpolazionistica, poi, dovrebbe ritenere che il passo di Paolo sia, per dir così, sfuggito alla mano dei compilatori.

⁴² Il TAFARO, *Il giurista e l'ambiguità*, cit., p. 12-13, osserva che «si pervenne ad attribuire all'*ambiguitas* sia un taglio ristretto sia (molto spesso) un'estensione ampia, la quale poteva concernere tanto le singole parole quanto l'intero atto o testo normativo e, secondo i più, abbracciava anche problematiche aventi di per sé un'autonomia ed una rilevanza considerevoli: basti citare la *quaestio* relativa al rapporto tra *scriptum* e *sententia* (*voluntas*) o quella concernente l'*obscurum* o, in parte, quella riferita alle *leges contrariae*» (le spazature sono nostre).

⁴³ Gli esempi, nel linguaggio antico, non sono poi così pochi (cfr. «Th.L.L.» I.5, sv. *'ambiguitas'*, c. 1839-1841); dobbiamo però avvertire che gli studiosi, a nostro avviso con un eccesso di rigore, hanno riconosciuto questa eccezione più stretta soprattutto per il verbo *'ambigere'* (e, sul punto, rimandiamo ancora a TAFARO, *op. cit.*, p. 27 s., che ricorda soprattutto Fest., *verb. sign.*, sv. *'ambiguum'* [L. p. 15]) (si veda POTHIER, *Pandette*, cit., p. 901, e BÖCKING, *Pandekten*, cit., p. 322 nt. 10).

⁴⁴ Cfr. anche VOCI, *op. cit.*, specialmente p. 885-925 (con ampi riferimenti ai testi della retorica).

⁴⁵ E non si è dubitato, come abbiamo anche osservato, della originalità della menzione della *voluntatis quaestio* con riferimento al testo specifico qui in esame.

⁴⁶ In effetti, il giurista sembra esprimere un vero e proprio divieto; vedremo più innanzi, nella tradizione romanistica, come, a proposito della persistenza o meno di tale divieto, non sia sempre possibile individuare po-

la volontà del testatore)⁴⁸.

Sentiamo, infine, di concordare con quella dottrina (anche non recente) che non riesce a scorgere, nella massima ascritta al giurista Paolo, una formulazione di conio giustiniano (i compilatori, insomma, l'avrebbero soltanto «ritagliata» dal testo originale); ciò anche in considerazione del fatto che il rilievo, «anche sul piano dei concetti giuridici», della *voluntatis quaestio* come sussidio interpretativo (anche al di fuori degli atti di ultima volontà) sembra ormai definitivamente riconosciuto già alla riflessione non solo retorica antica⁴⁹.

sizioni precise.

⁴⁷⁾ Presso l'interpretazione della Pandettistica, il precetto fu inteso nel senso che prendesse in considerazione quella situazione comunicativa che la scienza semantica avrebbe poi denominato «ambiguità» (e che coincideva con il senso più stretto di «ambiguitas» con evidente scarto rispetto al carattere retorico, che probabilmente era quello a cui si riferiva l'antico giurista, di «ambiguitas»).

⁴⁸⁾ Dobbiamo ricordare, a questo punto, anche un tormentato passo del giurista Venuleio, tratto dal primo libro *stipulationum*, D. 45.1.137.2: «Cum ita stipulatus sum 'Ephesi dari?' inest tempus: quod autem accipi debeat, quaeritur, et magis est, ut totam eam rem ad iudicem, id est ad virum bonum remittamus, qui aestimet, quanto tempore diligens pater familias conficere possit, quod facturum se promiserit, ut qui Ephesi daturum se sponderit, neque diplomate ... iter continuare cogatur neque tam delicate progredi debeat, ut reprehensione dignus appareat, ... id est eodem tempore, quo plerique eiusdem conditionis homines solent pervenire. Eoque transacto, quamvis Romae remanserit nec possit Ephesi pecuniam dare, nihilo minus ei recte condicetur, vel quia per ipsum steterit, quo minus Ephesi daret, vel quoniam per alium ... peti non potest quod si diplomate usus aut felici navigatione maturius quam quisque pervenerit Ephesum, confestim obligatus est, quia in eo quod tempore atque facto finitum est, nullus est coniecturae locus». Per quanto gli interventi dei compilatori giustiniani appaiano numerosi e non consentano, pertanto, una agevole ricostruzione del testo (cfr., per tutti, E. LEVY, E. RABEL, «Index interpolationum», III, Weimar, 1935, c. 397 s.: in particolare, segnaliamo le censure di LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 1218 nt. 53 – il quale però ritiene genuino pressoché integralmente il frammento –, di V. ARANGIO-RUIZ, *Responsabilità contrattuale in diritto romano*², Napoli, 1933, specialmente p. 184 s. – il quale ritiene, invece, compilatorio pressoché l'intero frammento –, di G. VON BESELER, *Confestim - continuo*, in «ZSS.», LI, 1931, p. 196, e di W. KUNKEL, *Diligentia*, ivi, XLV p. 305 s.), nel passo originario possiamo ipotizzare legittimamente che il giurista dovesse avere posto un caso afferente alla individuazione del tempo richiesto per l'adempimento di una obbligazione, contratta mediante *stipulatio*, ed avente per oggetto la effettuazione di una prestazione di *dare* in un luogo diverso (e geograficamente distante) rispetto a quello in cui era stata conclusa la *stipulatio*. La soluzione proposta dal giurista doveva più o meno (dato lo stato in cui ci è pervenuto il testo) essere quella secondo cui il tempo occorrente per l'adempimento doveva essere determinato, tenuto conto di tutte le circostanze in cui l'adempimento stesso sarebbe stato richiesto, sulla base del tempo nel quale sarebbe stato normale adempissero più soggetti della stessa condizione (criterio, si potrebbe dire, del tempo medio). In chiusa il frammento, leggiamo, infine, di probabile matrice giustiniana (anche in considerazione del tenore generalizzante) la *regula* secondo la quale nelle situazioni (di fatto) che sono determinate con riferimento al tempo ed al fatto, non vi è spazio per la *coniectura*. Si tratta di una *regula* che incide su di un settore parallelo a quello su cui incide il nostro brocardo; il settore, la cui trattazione appare altrettanto delicata, dei rapporti tra «situazione determinata in base a precise circostanze fattuali» e «congettura». In questa sede possiamo soltanto segnalare il brocardo «*in certis non est opus (locus) coniecturae*», impiegato, come vedremo, nella tradizione successiva, con una certa indifferenza anche per delineare i rapporti tra chiarezza e interpretazione e sicuramente sviluppatosi dal passo di Venuleio che abbiamo appena esaminato (per alcuni cenni sull'impiego di detto brocardo nel linguaggio della pratica forense di area anglosassone, cfr. anche H.W. BALLANTINE, *Ballantine's Law Dictionary*³, San Francisco, 1969, p. 600).

⁴⁹⁾ La massima, in effetti, non è mai apparsa sospetta (cfr. anche LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1140 n. 1026); potremmo anzi affermare che proprio la genuinità di questo testo potrebbe rappresentare argomento ulteriore per dimostrare il rilievo attribuito alla *voluntatis quaestio* nella interpretazione degli atti di ultima volontà e, comunque, più in generale, dei negozi giuridici, già nell'esperienza dei giuristi classici; il problema, come si avverte, non è di lieve conto; al momento, rinviando all'analisi di VOGLI, *op. cit.*, specie p. 912 s. e 942 ss. L'impostazione di questo autore rappresenta, sul punto, il definitivo superamento della rigida posizione di E. ALBERTARIO, *La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico*, in *Studi di Diritto romano*, V, Milano, 1937, p. 69ss. – ma specificamente si vedano p. 104 ss. sulla posizione della giurisprudenza classica di fronte alla dicotomia, di matrice retorica, tra «*scriptum*» e «*voluntas*» –, il quale, in polemica con J. STROUX, *Summum ius summa iniuria (ein Kapitel aus der Geschichte der interpretatio iuris)*, Berlin, 1926, *passim*, e con S. RICCOBONO, *Prefazione* a STROUX, *op. cit.*, trad. it. in «AUPA.», XII, 1929, p. 639 ss., annotava (riportiamo, per maggior chiarezza, i punti salienti della dottrina dello studioso, all'interno dei quali si colgono osservazioni che rimangono ancora più che valide): «in modo reciso contesto che la giurisprudenza classica nel valutare *scriptum* e *voluntas*, *verba* e *voluntas* in un negozio giuridico si comportasse con quel disprezzo dello *scriptum* e dei *verba*, con quell'esaltazione della *voluntas*, che sono invece – come è stato già detto e come è indubitabile – una manifestazione viva dell'età postclassica e giustiniana. Non posso nascondere che, quando lessi la nota novantottesima mo-

IV. INTERPRETATIO VISIGOTHICA AL CODICE TEODOSIANO: 'LEX EVIDENS EXPOSITIONE NON EGEE'

Dobbiamo soffermarci su alcune enunciazioni che troviamo nell'*Interpretatio visigothica* al Codice Teodosiano.

Gli autori⁵⁰ dell'*Interpretatio*, infatti, in calce a sette costituzioni imperiali raccolte nella codificazione teodosiana, annotano le seguenti formule:

Ista lex interpretatione non indiget (*Interpr. Visig.* ad C.Th. 9.8.1 [= 9.11.1])⁵¹;
 Haec lex expositione non indiget (*Interpr. Visig.* ad C.Th. 9.20.2 [= 9.25.2])⁵²;
 Ista lex tam evidens est ut expositione non egeat (*Interpr. Visig.* C.Th. 9.21.1 [9.27.1])⁵³;
 Ista lex expositione non indiget (*Interpr. Visig.* ad C.Th. 9.27.2 [= 9.37.2])⁵⁴;

nografia dello Stroux e la illustrazione che il Riccobono ne fece, e notai che rimproveravano – in modo specialmente tragico il secondo – deviazioni e smarrimenti della critica interpolazionistica, io credetti di sognare. Ma che cosa c'era nell'opera ciceroniana che dovesse spingere quella critica a cambiar rotta? Che cosa c'era – diciamo – di veramente nuovo, che agli studiosi del mondo classico non fosse già noto per l'innanzi? Una sola cosa io riassumevo da quel vasto insieme di testi, veduti altre volte un po' sparsamente, ma non ignorati: che all'età di Cicerone l'*interpretatio iuris* si era già elevata e completata: alla interpretazione grammaticale si era associata, in un secondo e superiore momento di un procedimento unico, l'interpretazione logica. L'interprete è consigliato a non fermarsi alla lettera ma a procedere innanzi per ricercare lo spirito della norma giuridica. E tutte le volte che Cicerone vuol alludere alla lettera della legge, ecco che egli parla di *verba* e di *scriptum*; tutte le volte che vuol alludere al suo spirito, ecco che egli parla di *voluntas* e di *aequitas*. In tutti i testi che lo Stroux riferisce, l'*aequitas* non ha significato diverso da quel che ha nella definizione, pure ciceroniana, del *ius civile* (anche nella causa Curiana il paladino della interpretazione logica, L. Licinio Crasso, si aggirava 'in medio iure civili') (de orat. 1.180), e proseguiva: «Questo» – ossia il *ius civile* – «viene definito 'aequitas constituta ius, qui eiusdem civitatis sunt'. L'*aequitas* è la *res*, la *sententia*, la *voluntas*, il *consilium* insomma, la norma sotto l'aspetto intrinseco e finale, cioè nello scopo e nell'essenza sua. Anche la massima '*summum ius summa iniuria*' non vuol punto significare un contrasto tra *ius* ed *aequitas*, tra diritto positivo ed equità, intesa nel senso aristotelico, ma una protesta contro l'interpretazione letterale che uccide lo spirito della norma. Cicerone, filosofo, può ben compiacersi delle definizioni filosofiche della *lex*, delle disquisizioni filosofiche sul *ius naturale*, sulla *lex scripta* e sulla *lex nata*; ma, avvocato, trova nella sua educazione anche giuridica validi freni contro l'accoglimento di dottrine urtanti, sul terreno pratico, contro le linee direttive della giurisprudenza. E' questa sua educazione giuridica la cagione per cui il motto '*summum ius summa iniuria*' ha in lui un significato profondamente diverso da quello che il motto analogo '*summum ius antiqui putabant crucem*' ha in Columella, un contemporaneo di Seneca, o che l'altra esclamazione indignata 'O vere ius summum summa malitia, post tanta miracula adhuc saeviunt leges' ha in S. Gerolamo. Terenzio, Columella, S. Gerolamo, che non hanno l'educazione giuridica di Cicerone, apostrofano come *summa malitia* o *summa crux* il diritto positivo e vorrebbero sostituita ad esso l'equità aristotelica mite e indulgente o la *benevolentia* e la *caritas* cristiana. Uno dei tanti esempi, se ancor ve ne fosse bisogno, in cui si avverte l'influenza delle correnti di pensiero greco sulla letteratura non giuridica in Roma; più di ogni altro, tuttavia, interessante e notevole, perché dimostra che, in questa delicata materia, all'influenza greca non si sottrassero solamente i giureconsulti, ma anche chi, come Cicerone, pur essendo retore e filosofo, partecipava come avvocato alla viva quotidiana applicazione del diritto».

⁵⁰ Sulla problematica dell'attribuzione della *interpretatio Visigothica* si segnalano, come è noto, tra gli altri, gli studi di E.F. BRUCK, *Caesarius of Arles and the Lex Romana Visigothorum*, in «Studi V. Arangio Ruiz», I, Napoli, 1952, p. 201 ss., di C.A. CANNATA, *I rinvii al ius nella Interpretatio al Codice Teodosiano*, in «SDHI», XXVIII, 1962, p. 292 ss., di G.G. ARCHI, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*², Cagliari, 1990, p. 9 ss., di R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino, 1991, *passim*, e di D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz im Gallia (2 bis 8 Jabrundert)*, Berlin, 2002, specie p. 97 ss.

⁵¹ C.Th. 9.11.1 (388 apr. 30): 'IMPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS), ET ARCAD(IUS) AAA. ERYTHRIO PRAEFECTO AUGUSTALI. Si qui posthac reum privato carveri destinavit, reus maiestatis habeatur. DAT. PRID. KAL. MAI. THESSAL(ONICE) THEOD(OSIO)A. II ET CYNEGIO V.C. CONSS. '; *interpretatio*: 'Ista lex interpretatione non indiget'.

⁵² C.Th. 9.25.2 (364 febr. 19): 'IMP. IOVLANUS A. AD SECUNDUM (PRAEFECTUM) P(RAETORIO). Si quis non dicam rapere, sed 'vel attemptare' ... ferietur. DAT. XI KAL. MAR. ANTIOCHIAE IOVLANO A. ET VARRONIANO CONSS. '; *interpretatio*: 'Haec lex expositione non indiget'.

⁵³ C.Th. 9.27.1 (380 ian. 15): 'IMPP. GRATIANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THEOD(OSIUS) AAA. NEOTERIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). Indices, qui se furtis et sceleribus fuerint maculasse convicti, ablatis codicillorum insignibus et honore exuti inter pessimos quosque et plebeios habeantur. Nec sibi posthac de eo bonore blandiantur, quo se ipsi indignos indicaverunt. DAT. XVIII KAL. FEB. THESSAL(ONICAE) GRATIANO V ET THEOD(OSIO) IAA. CONSS. '; *interpretatio*: 'Ista lex tam evidens est, ut expositione non egeat'.

Haec lex interpretatione non eget (*Interpr. Visig.* ad C.Th. 10.5.3 [= 10.10.10])⁵⁵;
Haec lex interpretatione non eget (*Interpr. Visig.* ad C.Th. 16.3.1 [= 16.8.5])⁵⁶;
Ista lex interpretatione non eget (*Interpr. Visig.* ad C.Th. 16.3.2 [= 16.8.7])⁵⁷.

Dobbiamo rilevare, innanzi tutto, che questi testi hanno per oggetto costituzioni imperiali (piuttosto tarde).

I compilatori visigoti affermano (annotano) che alcune di queste costituzioni possiedono la caratteristica (comunicativa) di essere *evidentes*⁵⁸.

Gli annotatori, sia pure in maniera piuttosto frammentaria, isolano dunque il problema dei rapporti tra quella particolare situazione comunicativa denominata *evidentia*⁵⁹ (una sorta di chiarezza «qualificata») e l'attività consistente in *interpretatio* (sia pure talvolta designata dal termine '*expositio*', termine che, sebbene nel lessico della tarda antichità, indichi, di preferenza, attività intellettuali riconducibili all'interno dell'interpretazione semantica⁶⁰, non possiamo escludere possa essere stato impiegato, e segnatamente anche nei pas-

⁵⁴ C.Th. 9.37.2 (369 oct. 14): 'IMPP. VAL(ENTINI)ANUS, VALENS ET GR(AT)IANUS AAA. AD PROBUM (PRAEFECTUM) P(RAETORIO). Accusator, qui se laqueo legis adstringit, agnoscat nullum sibi fore ad latebram abolitionis recursum, postquam aliquid iniuriae merito inscriptionis inflatae tolerarit inscriptus, id est si vel carcerem sustinuerit vel tormenta vel verbera vel catenas, nisi forte ille qui haec pertulit contemnat et donet ipse quod pertulit ac par fuerit tam petitoris quam petiti in accipiendi abolitione consensus'. Prius tamen quam aliquis de quaestione liberetur, sequitur illud, ut plerisque criminibus ne consentientibus quidam partibus praestetur abolitio, ut sunt illa, in quibus aut violata maiestas aut patria obpugnata vel prodita aut peculatus admissus aut sacramenta deserta sunt, omniaque ea, quae iure veteri continentur. In quibus iudex non minus accusatorem ad docentia quae detulit, quam reum ad purgandum quae negat debet urgere. DAT. PRID. ID. OCTOB. TREV(IRIS) VAL(ENTINI)ANO NOB. P. ET VICTORE V. C. CONSS. '; interpretatio: 'Ista lex expositione non indiget'.

⁵⁵ C.Th. 10.10.10 (365 febr. 4): 'IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD PROVINCIALES AFROS. In tantum humani generis inimicos arbitra aequitaste persequimus, ut delatores pronuntiatos puniri gladio iusserimus. DAT. PRID. ID. OCTOB. TREV(IRIS) VAL(ENTINI)ANO NOB. P. ET VICTORE V. C. CONSS. '; interpretatio: 'Haec lex interpretatione non eget'.

⁵⁶ C.Th. 16.8.5 (335 oct. 22): 'IMP. CONSTANTINUS A. AD FELICEM P(RAEFECTUM) P(RAETORIO). Post alia: Eum, qui ex Iudaeo Christianus factus est, inquietat Iudaeos non liceat vel aliqua pulsare iniuria, proprio qualitate commissi istiusmodi contumelia puniendi. Et cetera. DAT. XI KAL. NOV. COSTAN(TINO)(POLI), P(RO)P(OSITA) VIII ID. MAI. NEPOTIANO ET FACUNDO CONSS. '; interpretatio: 'Haec lex interpretatione non eget'.

⁵⁷ C.Th. 16.8.7 (357 [352] iul. 3): 'IMP. CONSTANTINUS A. ET IULLANUS CAES. AD THALASSIUM PRAEFECTUM P(RAETORIO). Si quis lege venerabili constituta ex Christiano Iudaeus effectus sacrilegis coetibus adgregetur, cum accusatio fuerit comprobata, facultates eius dominio fisci iussimus vindicari. DAT. V. NON. IUL. MED(IOLANO) CONSTANTIO A. VIII ET IULLANO CAES. II CONSS. '; interpretatio: 'Ista lex interpretatione non eget'.

⁵⁸ Non sappiamo se gli annotatori visigoti intendessero segnalare la caratteristica per cui il testo normativo poteva dirsi '*evidens*' anche sotto l'aspetto di caratteristiche elogiative con riferimento al lavoro svolto dalla cancelleria imperiale (in alcuni casi, si trattava della cancelleria che aveva operato anche un secolo e mezzo prima della redazione dell'*interpretatio*).

⁵⁹ Notiamo che in un testo di Ulpiano (28 ad. ed.), D. 14.3.11.1-3, il segno '*evidens*' è impiegato con una connotazione, diremmo, spaziale, nel senso specifico di (insegna) situata in luogo bene in vista, dinanzi agli occhi, in contrapposito al segno (*locus*) '*remotum*', «lontano» (anche dalla vista): '[1.] Sed et si minor viginti quinque annis erit qui praeposuit, auxilio aetatis utetur non sine causae cognitione. [2.] De quo palam proscriptum fuerit, ne cum eo contrahatur, is praepositi loco non habetur: non enim permittendum erit cum insulatore contrahere, sed si quis nolit contrahi, prohibeat: ceterum qui praeposuit tenebitur ipsa praepositione. [3.] Proscribere palam sic accipimus claris litteris, unde de plano recte legi possit, ante tabernam scilicet vel ante eum locum in quo negotiatio exercetur, non in loco remoto sed in evidenti. litteris utrum Graecis an Latinis? puto secundum loci condicionem ne quis causari possit ignorantiam litterarum. certe si quis dicat ignorasse se litteras vel non observasse quod propositum erat, cum multi legerent cumque palam esset propositum, non audietur'. Osserviamo che, nel passo riportato, il giurista non prende in esame un problema di interpretazione (di un testo) ma quello, ben diverso, consistente nella materiale leggibilità del testo medesimo. Tutto ciò emerge nitidamente dalle prescrizioni che Ulpiano riporta (probabilmente sulla base di analoghe previsioni nell'editto pretorio) sia sulla posizione (collocazione) dell'insegna sia sui caratteri (greco o latino) che possano essere adoperati nella scrittura dell'insegna stessa.

⁶⁰ Richiamiamo ancora NIERMEYER, *Mediae et infimae Latinitatis Glossarium minus*, cit., p. 551, sv. '*interpretare*'; si veda anche, sullo speciale lessico teodosiano, G.G. ARCHI, *Interpretatio iuris - interpretatio legis - interpretatio legum*, in «Studi F. Santoro Passarelli», I, Napoli, 1972, p. 4 ss., per il quale «il termine *interpretatio* non evoca più, nel lessico della codificazione teodosiana, un'attività dottrinale svolta da un ceto di cultori di *iurisprudencia* ma *interpretatio* da farsi valere nella prassi giudiziaria utilizzando la *recitatio* dei privati ...» (sia pure indirettamente, poi, in quanto indaga in modo particolare l'impiego di '*explanatio*' nel lessico di Cicerone, CARCATERA, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., p. 169).

si riferiti, nel senso di *i n t e r p r e t a z i o n e*, effettuata ormai da un ceto di giuristi-cultori pratici, creativa di diritto)⁶¹.

Nel caso in cui una costituzione, dunque, appaia come *'evidens'*, scrivono gli annotatori, su quel testo non c'è bisogno di fare *expositio*, *expositio* che essi certamente non fanno; quel che non sembra possiamo sapere è se, nella loro intenzione, fosse anche di proibirla (e, in tal caso, rimarrebbe il problema di individuare i soggetti destinatari del divieto).

V. I BROCARDI ELABORATI NELLA TRADIZIONE ROMANISTICA

1. Generalità

Abbiamo anticipato⁶² che la massima paolina conservata in D. 32.25.1 ha rappresentato sicuramente il punto di partenza del brocardo⁶³ *'in claris non fit interpretatio'*, elaborazione (e rispettiva formula-

⁶¹ Possiamo, in questa sede, soltanto ricordare che il problema dei limiti all'*interpretatio* creatrice di diritto è stato affrontato dagli studiosi (e particolarmente da F. GALLO, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino, 1997, p. 17 ss.: *Prospetto storico della produzione e applicazione nell'epoca repubblicana e imperiale*) con riferimento ai rapporti tra potere imperiale e attività dei giuristi (il GALLO, *op. ult. cit.*, p. 51 nt. 12, ricorda, in proposito, Svet., *Cal.* 34, dove si legge con nettezza un intervento dell'imperatore diretto a «imitare» l'*interpretatio* dei *prudentes*); la trattazione di questi aspetti culmina nell'analisi dei divieti giustinianeî previsti al § 21 della *const.* Tanta, con cui, il 16 dicembre del 533, l'imperatore Giustiniano ordinò la pubblicazione dei *Digesta*, introducendo, allo stesso tempo, un sistema interpretativo di stampo verticistico (sistema, invero, già delineato, com'è noto, da una precedente novella dell'imperatore Marciano: *Nov. Marc.* 4); su questi aspetti si vedano, in modo particolare, R. BONINI, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1990, specialmente p. 236 nt. 6, il quale osserva come «cercando di collegare cenni in gran parte frammentari, è possibile cogliere comunque alcune direttrici: in primo luogo la dottrina sottolinea che la *interpretatio* creativa, tipica della giurisprudenza romana, passa ora completamente nelle mani imperiali, in secondo luogo la medesima dottrina osserva che sul campo dell'*interpretatio* in senso più stretto (e cioè di spiegazione della norma come manifestazione di pensiero) si afferma progressivamente l'uso della interpretazione autentica (ad opera dello stesso imperatore)», e F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*, Torino, 1993, specialmente p. 232 ss.; specificamente su *Nov. Marc.* 4 si veda ancora ARCHI, *Interpretatio iuris - interpretatio legis - interpretatio legum*, cit., p. 48 ss., e P. GARBARINO, *Aspetti e problemi dell'interpretazione del diritto dopo l'emanazione del Codice Teodosiano (osservazioni su Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4)*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto», cit., I, p. 259.

⁶² Cfr. *supra*, § 4.

⁶³ Può essere interessante chiarire, a questo punto, che cosa sia un brocardo. Il termine 'brocardo' è tradizionalmente riferito a Burkard (latinizzato *Burchardus* e mutato in *Brocardus*), vescovo di Worms agli inizi del X secolo. Questi, certamente non per primo, raccolse quelle che potevano dirsi «massime», gli aforismi degli antichi giuristi romani. Non si trattava, tuttavia, di semplici massime di vita o esperienziali ma di vere e proprie regole giuridiche. Osserva, al riguardo, J. SENIOR (*Brocarda* in «The Law Quarterly Reviews», V, 1934, p. 334 ss.): «The word 'brocard' has two meanings given to it by the dictionaries. Some define it as a synonymous with an elementary law-maxim or canon: brocarda are merely axiomata iuris. Other describe it as one species of antique gloss upon the Corpus Iuris; wherein was set beside the general rule one or more maxims in real or apparent conflict with it. With collections of brocarda in the first sense – that of more maxims – every law student is familiar. The last book of Justinian's Digest ends with the title *De diversis regulis iuris antiqui*, and similar repertories of legal first-principles, condensed into a form more or less epigrammatic, have never since ceased closed to be compiled. It is sometimes insinuated that one reason for the popularity of such compilations. *Sententiae*, *Regulae Iuris*, *Summa Brocardica*, *Flores legum*, or whatever title may be given them has been that they facilitate an impressive display of learning upon a relatively small consummation of midnight oil [...]. Coming now to the second meaning of 'Brocard', a weighty maxim placed beside another contradicting it (at any rate at first sight), such a Book of Riddles might clearly be gradually evolved from one which was merely a collection of axioms. It might well be, upon a further study of the texts of the civil law, propositions at first regarded as indisputable were seen to be too hasty generalizations, and others having a contrary sense were set down under them. It is significant that in modern Italian the phrase brocardica material and the verb brocardizare mean respectively debatable matter and to discuss. The medieval brocard, then, which has given these words to the language, was a somewhat perplexing gloss with arguments on both sides of the question it raised, 'ex quibus' says Panciroli [*De claris legum interpretibus* (1721), p. 108] 'non secus ac ex labyrintho sine longa distinctione se facile explicare potest'. I brocardi che prenderemo in esame nel corso della presente indagine non sono altro però che *axiomata iuris*.

zione) che sono avvenute, in ogni caso, nella tradizione successiva⁶⁴.

In effetti, che proprio quel testo di Paolo sia stato assunto come base per lo sviluppo del nostro brocardo, appare dimostrato dal fatto che tutte le formulazioni a quest'ultimo inerenti richiamano (le più risalenti attraverso la cosiddetta glossazione marginale) ⁶⁵ espressamente proprio quel testo.

Proponiamo, nei paragrafi che seguono, gli enunciati, potremmo dire, *modelli*, attraverso l'esame dei quali risulterà con evidenza la progressiva formulazione del brocardo '*in claris non fit interpretatio*' (formazione che, comunque, non è dato riscontrare almeno prima della fine del diciottesimo secolo).

2. I Glossatori

Tra le formulazioni dei Glossatori, segnaliamo quella recepita dal grande Francesco Accursio ⁶⁶ nella *Glossa ordinaria*, il quale in gl. '*ille*' ad D. 32.25.1 ⁶⁷ riferisce (da una glossa di Tosco Viviano) ⁶⁸:

Ille Casus. Institui mihi heredes Titium, & Caium & ita postea dixi: Titius centum a quo eorum vult. Secundo dicit, pone quod Titio legavi centum libras Bononiorum parvorum. certe ista verba certum habent sensum: & video non debemus recurrere ad interpretandam voluntatem testatoris: in certis enim non est locus coniecturis.

Nell'intervento del Glossatore, in analogia, come è normale, a quanto abbiamo visto per il testo di Paolo, appaiono individuabili due «settori»: nel primo settore è contenuta la descrizione di una fattispecie, nel secondo una *regula*.

⁶⁴ La tradizione brocardica risulta, come è noto, un fenomeno caratteristico dell'esperienza occidentale; per quanto una indagine sull'esperienza del diritto bizantino richieda una sede appropriata, ci limitiamo a rilevare che, almeno nei testi superstiti dei Basilici, non v'è traccia del passo di Paolo (D. 32. 25. 1) da cui si sarebbe staccato, in occidente, il nostro brocardo (cfr. Heimbach, V, p. 368 = Scheltema, A.VI, p. 2000; si veda altresì C.G.E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, VI, Leipzig, 1870, p. 302).

⁶⁵ Per un quadro generale sul pensiero e sulle tecniche interpretative dei giuristi della tradizione (fino alla metà del XIV secolo) riferiamo, senza commento, di seguito, le limpide note di G. GANDOLFI, *Lezioni sull'interpretazione dei negozi giuridici*, Milano, 1962, p. 164 s.: Giustiniano «permise solo traduzioni letterali, sunti e sommari con richiami dei passi paralleli. Queste limitazioni riguardavano solo il Digesto (c. *Deo autore*, 12, c. *Tanta*, 21) ma secondo il pensiero dell'imperatore esse dovevano senza alcun dubbio valere anche per le altre parti della Compilazione. La prescrizione non venne né osservata né fatta osservare rigorosamente, ma influi sulla forma della letteratura giuridica posteriore e favorì, unitamente alle parafrasi, alle epitomi ed agli indici le 'glosse' e gli 'scoli': brevi note interpretative scritte tra le righe o a margine dei testi, già in uso nell'età postclassica per le opere della giurisprudenza classica [...]. E ancora mediante 'glosse' – dopo un periodo di cinque secoli, caratterizzato da un grave decadimento della cultura giuridica ed in particolare dalla ignoranza del Digesto, che restò praticamente sconosciuto o almeno estraneo alle aule giudiziarie e alle scuole – si esplicò nel secolo XII l'interpretazione del *Corpus iuris* [...]. I testi venivano esaminati nell'ordine in cui si trovavano nella Compilazione – il cosiddetto ordine legale – e l'interpretazione, il commento ed il richiamo a luoghi di analogo contenuto costituiscono oggetto di annotazioni interlineari o marginali – 'glosse' – da cui derivò il nome di Glossatori con il quale sono designati Irnerio ed i suoi seguaci. Essi si attenevano fedelmente alla *littera*, al testo, addirittura ai *verba*. [...] Ma dalle semplici glosse esplicative interlineari, si passò a quelle marginali, nelle quali si rilevavano le antinomie dei testi (*contrarietates*) e si sollevavano i dubbi (*dubitationes*, *dubietates*) da cui scaturivano le questioni interpretative (*dissenstiones*). Le contraddizioni venivano superate attraverso ragionamenti logici (*solutiones*) e le incertezze mediante *distinctiones* o *differentiae*. Ove ciò non fosse possibile, si distinguevano i principi fondamentali dai quali si ritraevano le *regulae*, dalle soluzioni equitative di specie (*fallantiae*) considerate eccezioni o deviazioni per motivi speciali. Precisati in tal modo i principi ricavabili dai testi [...] il glossatore poneva degli esempi (*casus*). Talvolta però la glossa si limitava all'esemplificazione».

⁶⁶ Come noto, il maggiore esponente dei Glossatori (ca. 1185-1263), allievo, a Bologna, di Azzone (morto nel 1229): avrebbe redatto la celebre *Glossa ordinaria* (da cui è tratto il brocardo esaminato) prima del 1234 (la letteratura, anche sul punto, è molto vasta; segnaliamo, in questa sede, anche per l'apparato bibliografico, H. COING, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I. *Mittelalter 1100-1500*, München, 1973, p. 173 ss., e P. WEIMAR, *Accursius*, in M. STOLLEIS, «Juristen», München, 1995, p. 18 s.).

⁶⁷ Venezia, 1581, II, p. 678.

⁶⁸ Si tratta, come è noto, di un giurista toscano di origine bolognese, vissuto intorno alla metà del XIII secolo, le cui glosse compaiono intercalate nella *Glossa accursiana* anche nelle edizioni a stampa meno risalenti (cfr., su questo punto, G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nei Glossatori*, Milano, 1997, specialmente p. 232).

Notiamo subito che i Glossatori hanno apportato qualche modifica alla fattispecie (ipotizzata) nel testo di Paolo.

In effetti, Viviano-Accursio dovevano avere in mente il *legatum per praeceptionem* (evidentemente la citazione della forma del *legatum per damnationem*, che, pure con qualche difficoltà, abbiamo visto, essere delineata, con molta probabilità, nel testo antico, avrebbe potuto determinare problemi di incomprensione), dal momento che legatario viene indicato (nominativamente) uno dei due coeredi (*Titius*).

La difesa giudiziaria, comunque, non cambia (almeno sotto il profilo del *petitum*), dal momento che anche i glossatori riconoscono al legatario la possibilità di agire indifferentemente contro quale dei due *cohaeredes* preferisca.

Anche nella Glossa quel che viene preso in considerazione è un atto di ultima volontà; è pur vero poi che il giurista sembra abbia più marcatamente lasciato trapelare (segnatamente nella massima) la possibilità di una estensione maggiore quanto all'oggetto.

Nel caso esaminato, poi, è detto che il *sensus (testatoris)* avrebbe presentato la caratteristica di essere *certum*⁶⁹; con il che veniva a rendersi una delle situazioni che Paolo, come abbiamo visto, aveva indicato consistere nella mancanza di *ambiguitas*; non possiamo però escludere (sentiremmo anzi di ritenere) che, anche per i Glossatori, la mancanza di *ambiguitas* avrebbe per così dire dovuto riguardare tanto l'intero atto quanto le singole parole in esso adoperate⁷⁰.

L'attività che viene presentata come (fortemente) limitata (ma non proibita) è designata dal vocabolo '*coniectura*', termine, quest'ultimo, per tradizione risalente impiegato a individuare (sotto il profilo della *quaestio facti*) tecnicamente la *voluntatis quaestio*⁷¹.

⁶⁹ Pur facendo perno sui *verba* e non sul *sensus testatoris*, più o meno agli stessi risultati arriva il CHIODI, *op. cit.*, p. 232, per il quale «Viviano, nel *casus* a D. 32.25.1, riportato anche nelle edizioni a stampa della Glossa accursiana, mostra intenderlo» — *scil.* il presupposto della mancanza di *ambiguitas* — «come mancanza di 'genericità' nei *verba testamenti*». Secondo questo studioso vi sarebbe, in questo testo, «un'evidente allusione ad un problema posto dalle stesse fonti romane, quello della mancata determinazione, o determinazione generica, della quantità di monete legate, che le norme risolvono autorizzando la ricerca della volontà del testatore, espressa o presunta. Un altro modo d'intendere» continua l'autore «la mancanza di *ambiguitas in verbis* è quello fatto proprio da quelle glosse, presenti già in manoscritti preaccursiani, che allegano come passi paralleli a D. 32.25.1 i testi romani che, di fronte a nomi appellativi, non ammettono la rilevanza ermeneutica della volontà del testatore nei casi in cui il testatore, adoperando un certo nome, abbia inteso significare delle specie che secondo l'uso comune non sono sicuramente comprese nel genere designato da esso: le specie *quae certum est eius generis non esse*, in contrapposizione alle specie *quae dubium est cuius generis sint*» (lo studioso ricorda soprattutto il notissimo D. 33.10.7.2 di Celso (19 *dig.*) a proposito dell'interpretazione del vocabolo '*suppellex*'): «anche a voler intendere il principio come riferito a *verba* non ambigui in senso tecnico, è possibile ancora» conclude il Chiodi (p. 233) «che esso fosse utilizzato dai glossatori semplicemente in funzione *topica*, come un argomento in più per contrastare una determinata *interpretatio verborum*: [...] la formulazione della direttiva con le parole *interpretatio voluntatis non est necessaria* (formulazione che, avverte lo studioso, è in Pillio, *Quaestio LXXXV*, in *Celeberrimi iure consulti ac glossatoris D. Pilei Modicinensis Quaestiones aureae*, Roma, 1560, p. 156-157: '*Item verba non sunt ambigua, ergo non est necessaria interpretatio voluntatis ut ff. de leg. iii l. Ille aut ille*') in luogo di *non est admittenda* potrebbe inoltre significare che l'*interpretatio voluntatis*, pur non essendo necessaria dinanzi a *verba* non ambigui, non è tuttavia proibita» (le spazature sono nostre).

⁷⁰ Per alcuni interessanti impieghi di '*certum*', '*certio*', '*certis*' si veda anche DU CANGE, DU FRESNE, *Glossarium*, cit., p. 234; in essi gli autori hanno rilevato sinonimia segnatamente tra '*certitas*' e '*firmitas*' (situazione quest'ultima che potrebbe, sia pure astrattamente, essere contrapposta a quella rappresentata in alcuni impieghi letterari romani di '*ambiguitas*' veicolanti un «andare, anche fisicamente, in qua e in là»; cfr. sul punto, anche le osservazioni di A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de langue latine*, Paris, 1959, I, p. 27).

⁷¹ Di qualche tempo successiva al brocardo accursiano, segnaliamo l'enunciazione di Guglielmo Durante (1237-1296), autore (che è stato anche vescovo di Mende) dello *Speculum iuris* redatto tra il 1289 e il 1291 (citiamo qui dall'edizione pubblicata a Lyon nel 1539, *sub* la rubrica '*de teste*', p. 211.b): «*Interpretatio fit in dubio ut res potius valeat quam pereat*». La suindicata formulazione, che è stata inserita nell'apposita sede della trattazione che raccoglie le norme in materia di esame dei testimoni nel corso del processo civile, sembrerebbe consentire anche una lettura diremmo in negativo, dalla quale verrebbe fuori il precetto '*interpretatio non fit in non dubio*'.

3. I Culti e i Pratici

Soltanto a cominciare dalla metà del sedicesimo secolo, incontriamo, nella letteratura brocardica ⁷², enunciazioni che, possiamo affermare con sicurezza, rappresentano la vera e propria matrice da cui si è staccato ‘*in claris non fit interpretatio*’.

Vediamo alcuni modelli: scrive Aimone Cravetta (da Savigliano, 1504-1569) nei *Consilia* ⁷³:

Ideo a verbis claris non videt recedendum, l. cum ille aut ille par. cum in verbis ff. de legatis. ubi verba sunt clara dici potest quod habemus textum: ideo glosa non indigemus ..., quod ubi verba sunt clara, cavillationes advocatorum non debent habere locum etiam si lex sit dura.

La riflessione del giurista saviglianese occupa, senza dubbio, un posto di primaria importanza nella storia del nostro brocardo.

Egli, innanzi tutto, ha curato di dar conto del testo romano su cui poggia la propria elaborazione; si tratta, ovviamente, del passo di Paolo a noi ormai familiare («l. cum ille aut ille par. cum in verbis ff. de legatis»).

La formulazione, poi, appare subito estremamente ampia: essa può, a buon diritto, avere per oggetto una serie non precisata di atti giuridici; una serie non precisata nemmeno quanto alla natura degli atti stessi (pubblica o privata); la estensibilità segnatamente anche ad atti di natura pubblicistica risulta per di più dal fatto che il giurista ha adoperato, nel testo in esame, anche l'espressione «lex dura», espressione che, poggiando su un noto testo di Ulpiano (4 *adult.*, D. 40.9.12.1), che ha per oggetto esclusivamente la *lex (publica) de adulteriis coercendis*, non può essere stata interpretata con riferimento ad atti privati ⁷⁴.

Le novità si segnalano anche sotto il profilo delle caratteristiche comunicative che l'atto avrebbe dovuto possedere: il Cravetta, che ha senza dubbio in mente l'espressione adoperata da Paolo, ci dice che l'atto avrebbe dovuto presentare «verba clara»; possiamo dire che, in tal modo, questo giurista abbia inteso rilevare una affinità ⁷⁵ (o fosse addirittura una identità) tra le situazioni indicate dall'antico giurista nell'espressione ‘*in verbis nulla ambiguitas*’ e le situazioni consistenti in «verba clara».

⁷² Può essere utilizzato come una sorta di «guida» quanto insegna, in merito ai giuristi di questo periodo, il GANDOLFI, *Lezioni*, cit., p. 171: «Ad un nuovo indirizzo esegetico (*novum interpretandi genus*) si attenero i giuristi dei secoli XVI-XVIII. Mentre i precedenti si erano dedicati ad una interpretazione prima verbale e poi razionale del diritto giustiniano per adeguarlo alle necessità della pratica, gli Umanisti (come furono detti i giuristi di questo tempo, in quanto l'aiuto della filologia e della storia – cioè delle *humaniores litterae* – rivalutarono il substrato classico del diritto romano) diedero vita ad una interpretazione storico-critica dei testi della Compilazione, avendo di mira essenzialmente le soluzioni della giurisprudenza classica ricavabili mediante l'indagine interpolazionistica, intrapresa allora per la prima volta, ed estendendo a questo fine lo studio anche delle opere classiche extra-giuridiche. Questo indirizzo interpretativo – già auspicato un secolo prima dal Petrarca il quale scriveva che «la maggior parte dei nostri legisti non cura l'origine del diritto, contenta di appurare quello che sta scritto nella legge» – ebbe come iniziatore in Italia il toscano Angelo Poliziano (XV secolo) che studiò dal lato filologico il manoscritto fiorentino delle Pandette collazionandolo con la Vulgata al fine di prepararne un'edizione critica [...]. È l'epoca della Scuola dei Culti: del *mos gallicus docendi*, in antitesi al *mos italicus* di Bartolo». Su questi e su altri aspetti della storiografia giuridica dal Cinquecento al Seicento si veda V. PIANO MORTARI, *Il problema dell'interpretatio iuris nei Commentatori*, Milano, 1958, specialmente p. 78 ss., e l'ampia bibliografia ivi ricordata, nonché L. LANTELLA, *Le opere della giurisprudenza romana nella storiografia (Appunti per un seminario di Storia del diritto romano)*, Torino, 1979, p. 110 ss.

⁷³ Venezia, 1568, p. 23 (cons. 11 n. 6).

⁷⁴ E di *lex publica* (segnatamente della *lex Julia de adulteriis coercendis*) parlava sicuramente Ulpiano (4 *adult.*) in D. 40.9.12.1: «... *durum est, sed ita lex scripta est*», espressione da cui si è staccato, nella tradizione intermedia, il brocardo ‘*dura lex sed lex*’ (cfr. anche J. ORTEGA, B.R. ANTOLIN, *Principios de derecho global*, Elcano [Navarra], 2003, p. 84 s.).

⁷⁵ J. CUJAS, *Paratitla in libros quinquaginta Digestorum*, in *Opera*, III, Prato, 1837, c. 184, ha parlato di «verba perspicua», osservando, tra l'altro, che il «*rigor et diligentia iuris civilis*» caratteristico della materia dei legati, avrebbe consentito l'applicazione della massima esaminata segnatamente nella materia dei legati: «*in legatis rigor et diligentia iuris civilis* [...] adeo ut in legatis verba si sint perspicua, non admittatur quaestio voluntatis»: il Cuiacio, richiamando soprattutto C. 6.42.16 del 283, di Numeriano e Carino, dichiara non applicabile la massima paolina ai fedecommissi.

Ci possiamo chiedere se questo giurista abbia inteso ancora riferirsi all'antica *voluntatis quaestio*.

Il Cravetta identifica due volte quest'ultima attività: egli dice, in un primo momento, che si tratta di quell'attività concretantesi in 'glosa', che, come sappiamo, non è nient'altro che una annotazione chiarificatrice (risultato di una ricerca semantica)⁷⁶; in un secondo momento il giurista parla di «cavillationes advocatorum»⁷⁷.

Proprio in merito a tali *cavillationes* non si riesce a capire come potessero queste non essere manifestazione di un'attività interpretativa di natura meramente semantica; a ciò potremmo aggiungere che tali *cavillationes* sarebbe state poste in essere (lo dice il giurista stesso) da soggetti estranei, gli *advocati* appunto, al sistema dell'*interpretatio* creativa di diritto caratteristico dei secoli diciassettesimo (anche fine sedicesimo) e diciottesimo⁷⁸.

Dobbiamo, però, ancora notare che, a differenza del chiaro precetto paolino, in questa formulazione l'*interpretatio* dei *verba* non viene fatta oggetto propriamente di un divieto; il giurista dice soltanto che i *verba clara* rendono non necessaria tale *interpretatio*.

Più o meno le stesse osservazioni (a livello contenutistico) possono essere, a questo punto, ripetute a proposito dell'enunciazione del cardinale Domenico Onofrio Toschi (1534-1620), il quale, nelle *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, scrive⁷⁹:

⁷⁶ Si ricordi anche l'adagio di Jacopone da Todi (1230-1306), *Laudi* 3.32.15: «Dov'è piana la lettera non far oscura glosa»; l'adagio è presente anche in (Anonimo), *Proverbi pseudo jacobonici*, s.l. e s.d., p. 106, nella forma «Ove è piana la lettera non fare oscura glosa». Notiamo ancora che il segno 'glosa' è impiegato, già nel lessico latino alto-medievale, ad indicare il risultato di una attività interpretativa (semantica): cfr., per tutti, DU CANGE, DU FRESNE, *Glossarium*, cit., II, p. 534, sv. 'glossare': «*Denudare, aperire, ut glossa vim verbi detegit*» (gli Autori richiamano anche due passi di Alain de Lille).

⁷⁷ Effettuando, sembrerebbe, una parafrasi della costituzione di Giustiniano (C.I. 1.14.12 del 529), nella quale (al § 15) l'imperatore dimostra di prendersela in modo particolare con quei giuristi (ma probabilmente egli voleva alludere ormai ai cultori del diritto della tarda antichità) che avevano determinato '*ridiculosae ambiguitates*'» (si veda, sul punto, anche *Tanta*, 21); e, come sappiamo, la soluzione proposta dall'imperatore appariva tutta riversata nel sistema verticistico che si andava ormai definitivamente modellando: '*explosis itaque huiusmodi ridiculis ambiguitatibus tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur*'. Osserviamo però che, a differenza di quanto avveniva nella ricordata costituzione giustiniana (che sembrava aggredisse anche manifestazioni più o meno coerenti della tardo-antica *interpretatio* ancora creativa di diritto) nel passaggio di Cravetta sembrerebbe essere stata presa di mira soprattutto l'interpretazione di natura semantica.

⁷⁸ Per un quadro generale sulla *interpretatio* dei Dottori e dei Tribunali, rimandiamo, in questa sede, a G. GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale)*, in «Il Foro Italiano», V, 1969, p. 112 ss., il quale ricorda, appunto, che, agli inizi del XVIII secolo l'*interpretatio* (dal punto di vista dei soggetti, o degli organi, che la effettuavano) era rappresentata da un «concorso di autorità (dei dottori e dei tribunali)». Si affaccia in quest'epoca (ma, in realtà, il fenomeno sembra già presente agli inizi del Cinquecento, come sembrerebbe emergere da Giason del Maino, in *Consilia*, Venezia, 1581, p. 149, *cons.* 224 n. 17, in materia di diritto feudale), tra i principi che regolavano l'*interpretatio*, il cosiddetto '*casus in iure decisis*'. Senza entrare nel merito di una trattazione specifica (che richiederebbe una sede isolata), richiamiamo ancora le note del GORLA, *op. cit.*, p. 115: «Il 'caso deciso dalla legge' significava l'esistenza di una legge» — ossia un atto del sovrano, una consuetudine, uno statuto, tendenzialmente espressione di un organo pubblico, ma anche il singolo testo romano raccolto nel *Corpus iuris* — «espressa e chiara sul punto della questione o sul caso in esame. Il caso era vario: si parlava anche di legge *in puncto*, *in terminis*, di testo espresso per il caso, o di legge «che determinava» il caso, o di caso «determinato» dalla legge o semplicemente di *casus legis*. Si diceva anche che in una simile situazione la legge era «autorità necessaria»; che voleva dire «criterio vincolante di decisione»; cioè non lo si poteva contrastare con raziocini o ragioni o con le altre autorità». Invece le autorità dei *doctores* e dei tribunali (salvo il caso in cui le *decisiones* di questi fossero vincolanti) si dicevano «autorità probabili», in quanto potevano essere contrastate con altre autorità. Il GORLA, *loc. ult. cit.*, sintetizza, dunque: «una legge che non sia chiara ed espressa sul caso non può «deciderlo» per sé come criterio vincolante o assoluto di decisione (come «autorità necessaria»): sarà essa stessa oggetto di dubbio o di interpretazione, e, in questa, «decideranno», sia pure in modo non vincolante, i dottori e i tribunali, mediante un concorso (o una dialettica) di autorità e di ragioni». Dobbiamo però avvertire che, nonostante la suggestione offerta dalla menzione dell'*interpretatio magisterialis* e *doctrinalis* (che certamente non si concretava soltanto nella effettuazione di una *interpretatio* semantica), anche nel testo esaminato non possiamo dimostrare che il giurista non facesse riferimento proprio ad una *interpretatio* semantica.

⁷⁹ Roma, 1608, p. 545, *concl.* 108.

Verba clara non admittunt controversiam: verba clara non admittunt interpretationem neque voluntatis coniecturam ... et quod ubi sunt verba clara non relinquatur locus interpretationi ⁸⁰.

Christoph Besold (1537-1638), un giurista eminente nella Scuola dei Pratici, scrive, appunto nel *The-saurus Practicus* ⁸¹:

V e r b a c l a r a n o n i n d i g e n t i n t e r p r e t a t i o n e n e c a l i i s a d m i n i c u l i s s u n t a d i u v a n d a .

Anche nel pensiero di Besold la regola ha ormai assunto una estensione generalissima (tanto da essere presentata *in toto* sganciata da qualsiasi contesto).

Sulla stessa linea dei precedenti modelli troviamo ancora la formulazione di G.B. Ferraris, nella vastissima *Bibliotheca canonica juridica moralis theologica necnon ascetica polemica rubricistica historica* ⁸²:

Pro interpretatione doctrinali seu magisteriali observandae sunt sequentes Regulae. Prima regula. V e r b a c l a r a n o n a d m i t t u n t i n t e r p r e t a t i o n e m n e q u e v o l u n t a t i s c o n j e c t u r a m ... ubi verba non sunt ambigua non est locus interpretationi; sed ubi sunt dubia necessaria est interpretatio.

Il giurista, come leggiamo, attesta pienamente la estensione generalissima della massima, inserendo quest'ultima, addirittura, tra le regole che dovevano essere osservate nell'*interpretatio magisterialis e doctrinalis* ⁸³.

Di qualche ulteriore considerazione abbisognano, invece, le seguenti enunciazioni, a ragione soprattutto del fatto che in esse la problematica relativa all'«*in claris*» sembra percepita, per la prima volta, come oggetto di una riflessione isolata (o almeno non espressamente basata, in via esclusiva, sulla tematica dei *verba clara*).

A tenore della prima enunciazione, confezionata da Alessandro Turamino (1531-1620) nel *Lib-ber singularis* ⁸⁴:

(rubr.) Quae certa sunt. — In iis quae certa sunt, non oportet inquire rationem, cum enim certa sese nobis offert voluntas Legislatoris, studiosa rationis investigatio temeritatem demonstrat inquirentis & quodammodo parere recusat, aut non paret quidam, cum in hac inquisitione remoratur, neque vero paret legi».

Il giurista, senza dubbio, prende in considerazione (soprattutto) atti di natura pubblicistica.

Egli, a tal proposito, ci dice che tali atti possono, in alcuni casi, presentare la caratteristica di mostrare una precisa *voluntas* del legislatore.

L'attività che appare limitata ⁸⁵ nella massima viene individuata con le espressioni «inquire rationem», «investigatio», «inquisitio», espressioni tutte che stanno, molto probabilmente, ad indica-

⁸⁰) Il giurista sembra abbia fatto ricorso ad una certa promiscuità terminologica tra «*controversia*», «*interpretatio*» e «*coniectura*»: tale promiscuità, peraltro, se può essere più o meno dimostrata con riferimento a «*coniectura*» (che, probabilmente, può stare al posto del sintagma – paolino – *voluntatis quaestio*), appare sicuramente più sfumata con riferimento a «*controversia*», il quale potrebbe essere stato impiegato come termine tecnico proprio in connessione con la caratteristica della *interpretatio* (come attività giurisprudenziale creatrice di diritto) romana come espressione di *ius controversum*. Potrebbe sembrare, dunque, che il messaggio del giurista fosse nel senso che i *verba clara* (*negotii, legis*, etc.) non consentono («*non admittunt*») quella tipica attività dei giurisperiti che si concreta(va) nella *controversia*.

⁸¹) Nürnberg, 1699, p. 622.

⁸²) Venezia, 1770, p. 45, art. 5, par. 45.

⁸³) Non sposterebbe, ad avviso dello scrivente, la natura dell'*interpretatio* richiamata il fatto che il giurista «indizi» la massima all'*interpretatio doctrinalis seu magisterialis*.

⁸⁴) In *Opera omnia*, Siena, 1759, p. 123.

⁸⁵) Il fatto che il giurista faccia, nel testo, riferimento, in caso di inosservanza del precetto, ad una «*temeritas*» (*interpretis*) rappresenta sicuramente un sintomo della ri-emersione del principio (proprio già del sistema giustiniano) di ossequio alla volontà del legislatore. Si potrebbe anche parlare, a proposito di questa massima, di una (alquanto) timida *reviviscenza* dei divieti giustiniane esposti nella costituzione *Tanta* (§ 21).

re l'antica *voluntatis quaestio*, (nel caso specifico si tratterebbe poi della *voluntas legislatoris*)⁸⁶.

4. I Dottori dei Tribunali

Nella seconda metà del Seicento, il cardinale Giovan Battista De Luca⁸⁷, da Venosa (1614-1683), afferma (con una notevole incisività) che

*frustra enim in claris coniecturae requiruntur*⁸⁸.

Anche questa massima, di cui è dichiarata la matrice paolina⁸⁹, è stata pensata in riferimento ad atti di ultima volontà (la si ritrova inserita, appunto, all'interno della specifica trattazione sui criteri di interpretazione della volontà testamentaria).

Tale riferimento non impedisce, tuttavia, di ritenere che il giurista potesse includervi anche atti di autonomia negoziale differenti.

Anche in merito a questi atti si dice che essi debbono possedere la caratteristica consistente nella *claritas*; l'attività limitata appare di nuovo la '*coniectura*'; con questa espressione, abbiamo visto già più volte, si indicava la *voluntatis quaestio*.

Certamente, una riflessione autonoma sul problema dell'«*in claris*» (problema che, invero, nell'intero *Theatrum veritatis* sembra si possa cogliere soltanto con una certa quale frammentarietà) trova una più larga e compiuta collocazione (se non addirittura sistemazione) nelle opere di riordi-

⁸⁶ In definitiva, la massima riferita può essere interpretata anche alla luce dei rilievi svolti a proposito di analogia formulazione in Accursio (gl. '*ille aut ille*' ad D. 32. 25. 1); cfr. anche *supra*, nt. 69.

⁸⁷ L'opera del cardinale De Luca rappresenta, come è noto, un punto di riferimento per la conoscenza della riflessione giuridica e politica della tradizione non soltanto nel periodo di transito dal Seicento al Settecento ma anche, se non soprattutto, in tutto il Settecento: «A cominciare dall'inizio del diciottesimo secolo» osserva il GORLA, *op. cit.*, p. 115, ed aggiungiamo anche in connessione con l'emersione dei profili dello stato moderno, «da interpretatio passa gradualmente dai dottori ai 'grandi tribunali', i quali erano organi dello Stato [...], stavano dentro lo Stato». Il De Luca è stato il maggior testimone dell'epoca dei grandi tribunali. E proprio intorno al grande tribunale, alla pratica delle aule giudiziarie, allo stile del discorso forense ruota la riflessione del giureconsulto venosano.

⁸⁸ *Sacrae Rotae Romanae Decisiones et Summarum Pontificum Constitutiones Recentissimae Theatrum Veritatis & Iustitiae*, Venezia, 1734, p. 457.

⁸⁹ La radice paolina è manifestamente testimoniata (premessa una serie di considerazioni teologiche sul concetto di '*veritas*') in DE LUCA *Sacrae rotae romanae Decisiones*, cit. I, p. 457, proprio in tema di interpretazione della volontà testamentaria: «Censuerunt etiam Domini, sententiam esse iustam in meritis, quia ex verbis, & toto contextu testamenti plures eliciuntur coniecturae, quae ex voluntate Testatoris Trebellianicae prohibitionem inducunt. Non negabant Scribentes ex adverso, quod etiam ex coniecturis prohibitio haec induci possit, iuxta communem Doctorum sententiam, ex relatis in prima decisione Reverendis (simi) Domini mei Decani, & in hodiernis scriptis per Informantes; sed dicebant, conjecturas exigi tales, quae inferant perneccesse, itaut in alium sensum, quam prohibitionis Trebellianicae, neque per possibile trahi possunt, ad hoc magnum Doctorum numerum allegantes. At vero Domini hoc assumptum non ita rigide admittebant, sed ex mente ipsorummet Doctorum, qui allegabantur, ita temperandum esse, ut coniecturae debeant quidam esse urgentes, & perneccesse (est) concludere, non tamen ea necessitate, quae excludat omne possibile in contrarium, sed ea tantum, quae moraliter iuxta veriore, & magis rationabilem intelligentiam captivet animum iudicis ad credendum, quod Testator voluerit Trebellianicam prohibere; alias daretur manifesta implicantia in terminis, si admitteremus, quod haec prohibitio induci possit ex coniecturis, quae non sunt motivum scientificum, sed opinativum: non aperta veritas, sed signa latentis veritatis: non propria & directa probat, sed suppletiva & verisimilis, prout haec omnia late probat Mant. de conject. 1 tit. 11 n. 10 cum seq. Menoch. de praes. lib. 1 praes. 7 n. 26 & seq. Rot. Cor. Merlin. dec. 228 nn. 28 & in rec. dec. 61 n. 14 par. 14 & nihilo minus eodem tempore exigeremus probationem ita perneccesse (est) concludentem, ut transit in evidentiam excludendo omne possibile in contrarium; frustra enim in claris coniecturae requiruntur, ut inquit Text., in l. ille, aut ille ff. de leg. 3.»; l'autore, in questo passaggio, riprende F. MANTICA, *Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum*, Venezia, 1607, p. 354, il quale, correttamente, proprio in merito all'ipotesi ad una *res clara* (una «situazione» – anche di natura comunicativa – chiara) annota: «ubi res est clara nihil aliud est, quam pernitiouse errare [...] & ideo in claris non oportet haesitare, l. ille aut ille, par. cum in verbis»; e forse anche Jacopo MENOCHIO da Pavia (1532-1607), in *De Praesumptionibus, Coniecturis, Signis & Indiciis Commentaria*, Torino, 1594, *Praesump.* 139, p. 10 – «*In claris non est opus coniecturis*»; il giurista, pur nella veste generalissima, si riferisce ad un limite sulla interpretazione (semantica) della volontà testamentaria.

nazione (commentata) che, segnatamente nel primo scorcio del Settecento, sono state redatte sulla base dell'opera più significativa del cardinale De Luca.

Leggiamo, dunque, nell'anonimo *Index generalis rerum notabilium quae continentur in toto Theatro Veritatis et Iustitiae Cardinalis De Luca*⁹⁰:

In claris coniecturae non admittuntur quod procedit in omni materia et praecipue in contractibus, de Regal. disc. 8 n. 2, disc. 3 n. 10, disc. 57 sub n. 3, disc. 61 sub n. 2, disc. 76 n. 1 in fin., disc. 95 sub n. 3 in fin., disc. 111 n. 1 in fin., disc. 126 n. 3 de fideicomm., disc. 134 n. 4.

Il compilatore dell'*Index* dichiara, innanzi tutto, che il principio elaborato sull'«in claris» «procedit in omni materia», può essere applicato in ogni materia (ed è interessante osservare quel «praecipue in contractibus», una prima emersione della possibilità-facoltà di applicare il principio anche nella materia dei contratti).

Un problema a sé è quello, poi, attinente alla individuazione del significato con cui il compilatore ha impiegato «coniectura»; a parte, infatti, una certa promiscuità negli impieghi di «coniectura» e «interpretatio» (promiscuità che appare possibile rilevare sin dall'epoca medievale e che si trasmette, comunque, nel lessico di buona parte dei Trattatisti del Seicento e del Settecento), sembrerebbe che, nella enunciazione riferita, difficilmente possa intendersi un riferimento ad una interpretazione che non sia di natura semantica.

Infine, l'anonimo redattore della *Mantissa Decisionum Sacrae Rotae Romanae ad Theatrum Veritatis et Iustitiae Cardinalis De Luca*⁹¹, stila, sganciandola ormai completamente da ogni settore particolare, quella che possiamo considerare, con una certa sicurezza, la prima formulazione del nostro brocardo:

In claris non admittuntur interpretationes.

Possiamo a questo punto soltanto ri-evidenziare che proprio la formulazione di una regola per l'interpretazione cosiddetta semantica sia stato costantemente⁹² il filo conduttore delle elaborazioni (e ri-elaborazioni) del brocardo «in claris non fit interpretatio».

Possiamo, inoltre, concludere che la prima formale enunciazione di questo brocardo appare quella formulata dal redattore della *Mantissa decisionum*, un'opera elaborata, a sua volta, sul *Theatrum Veritatis* del cardinale De Luca.

Vi è stato pure – dobbiamo ricordarlo – chi⁹³ ha attribuito la paternità del brocardo «in claris non fit interpretatio» al giurista svizzero Emmerich De Vattel⁹⁴ (il punto lo leggiamo in *Droit des gens*)⁹⁵.

⁹⁰) Venezia, 1726, p. 128.

⁹¹) Venezia, 1726, p. 376.

⁹²) E come negare che tale filo conduttore emerga ancora in T.M. RICHERI, *Institutiones Universae Iurisprudentiae Civilis et Criminalis*, Torino, 1787, § 67, p. 25, dove leggiamo con una affermazione che ormai palesemente ricomprende anche gli atti di natura pubblicistica (e, ricordiamolo, nella quale, secondo una tradizione che rimonta a elaborazioni già presenti nel primo scorcio del Cinquecento, è dato distinguere, in analogia al *sensus scriptoris* di antica matrice retorica, il *sensus legislatoris*): «Si clara sit lex, seu perspicua legislatoris sententia, supervacanea est interpretatio, in claris ex vulgato axioma non admittitur voluntatis quaestio»?

⁹³) Si tratta del costituzionalista R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, in «Commentario del Codice civile» (cur. V. Scialoja, G. Branca), I, Bologna-Roma, 1974, p. 240; l'opinione del Quadri è stata recentemente ripresa da P. ALVAZZI DEL FRATE, *L'interpretazione autentica nel XVIII secolo: divieto di interpretazione e riferimento al legislatore nell'illuminismo giuridico*, Torino, 2000, specialmente p. 20 ss.; su alcuni aspetti della storia del nostro brocardo si veda in Germania, recentemente, CH. BALDUS, *Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen, im Klassischen römischen Recht und in der modernen Völkerrechtswissenschaft*, I, Frankfurt a.M., 1998, p. 115 ss.

⁹⁴) Emmerich De Vattel (da Couvet, nei pressi di Neuchâtel, 1714-1767) diresse la politica estera polacca dal 1746 al 1768, divenendo anche Consigliere privato del re Augusto III (1758).

⁹⁵) Cfr. E. DE VATTEL, *Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite & aux affaires des Nations & des Souveraines*, I, Londres, 1758, p. 461: «La premiere Maxime generale sur l'Interpretation est qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interpretation. Quand un Acte est conçu en termes clair et précis, quand le sens en est manifeste & ne conduit à rien d'absurde; on n'a aucune raison de se refuser au sens que cet

Osserviamo, a tal proposito, che, se pure l'attribuzione del nostro brocardo al Vattel ha il sicuro merito di avere sgombrato il campo da quelle posizioni (assunte su larga scala)⁹⁶ che (ancora oggi)⁹⁷ ritengono detto brocardo di origine medievale, non sembra insostenibile l'ipotesi che il giurista svizzero abbia attinto per la propria formulazione (espressa, comunque, nella lingua francese e, dunque, non in latino) al De Luca; ancor più probabilmente, come abbiamo visto, un commentatore del De Luca.

VI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A questo punto dell'indagine che, ribadiamo, vuole essere esclusivamente una storia sugli enunciati che hanno dato, progressivamente, scaturigine a '*in claris non fit interpretatio*', ci sembra di potere fissare alcuni punti, sullo sfondo dei quali, peraltro, si possono ancora intravedere non poche problematiche.

Il passo del giureconsulto Paolo, riferito in D. 32.25.1, a tenore del quale '*cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio*', possiamo affermare con una certa sicurezza⁹⁸, ha rappresentato la matrice dalla quale, con successive elaborazioni e ri-elaborazioni, si è staccato il brocardo '*in claris non fit interpretatio*'; e ciò nonostante che qualche suggestiva premessa possa essere rinvenuta nell'opera retorica di Cicerone (pensiamo, segnatamente, a *inv.* 2.44.127 in cui, storicamente forse per la prima volta, possiamo rilevare un precetto che stabilisce un limite alla *interpretatio* – in quel passaggio necessariamente semantica – effettuata da un *iudex* di fronte ad una fattispecie comunicativa qualificata come '*scriptum aperte*').

Ben diversa consistenza ha, invece, il problema afferente al significato (*rectius* ai significati) delle diverse enunciazioni succedutesi nel tempo; problema che deve essere trattato sia con riferimento all'oggetto delle diverse massime (ossia alla estensione-estensibilità delle medesime a tutti gli atti di autonomia privata, ovvero anche agli atti di natura pubblicistica) sia con riferimento alla

Acte presente naturellement. Aller chercher ailleurs des conjectures, pour le restreindre, ou pour l'étendre, c'est vouloir l'éluder. Admettez une fois cette dangereuse méthode; il n'est aucune Acte qu'elle ne rende inutile. Que la lumière brille dans toutes les dispositions de votre Acte, qu'il soit conçu dans les termes les plus précis & les plus clairs; tout cela vous sera inutile, s'il est permis de chercher des raisons étrangères, pour soutenir qu'on ne peut le prendre dans le sens qu'il présente naturellement.

⁹⁶ Si tratta, in realtà, non di vere e proprie attribuzioni ma di «segnalazioni» che intendono solamente «allertare» il lettore circa la provenienza (il che pare esatto) del brocardo in esame dalla tradizione romanistica.

⁹⁷ In tal senso, pur non nascondendo più di una perplessità, cfr. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei Glossatori*, cit., p. 232.

⁹⁸ Ssì veda anche, molto recentemente, ORTEGA, RODRIGUEZ ANTOLIN, *Principios de derecho global*, cit., 2003, p. 108, per i quali non vi sarebbero dubbi sul dato che il passo di Paolo sia stato la matrice del nostro brocardo; osserviamo che, secondo H. VAN DE WOUW, *Brocardica Dunelmensia*, in «ZSS», CVIII, 1991, p. 234 ss., nella raccolta di massime nota, appunto, come *Brocardica Dunelmensia*, redatta in Inghilterra (quantomeno stesa) verso la fine del XII secolo, il brocardo '*in manifestis non est locus coniecture*' appare agganciato al famoso testo di Venuleio, D. 45.1.137.2 (esaminato *supra*, nt. 45), che però, oltre a qualche sporadica citazione (come quella ricordata in questa sede), non sembra abbia ricevuto soverchia attenzione presso la riflessione successiva. Una fortuna ancora più scarsa, per non dire quasi inesistente, hanno avuto poi, per la storia del nostro brocardo, altri tre testi richiamati, secondo la lettura di Van de Wouw, dal compilatore dei *Brocardica*: D. 19.2.27.1 di Alfeno (2 *dig.*) che sfiora il problema della certezza, D. 21.1.31.17 di Ulpiano (1 *ad ed. aed. cur.*), che richiama, come circostanza di fatto, l'elemento *tempus* (allacciandosi con ciò, più o meno apertamente con il citato D. 45.1.137.2 di Venuleio), D. 43.16.6. di Ulpiano (69 *ad ed.*) nel quale si afferma semplicemente che *l'interdictum de vi 'in dubium non venit ... ad res mobiles non pertinere: nam ex causa furti vel vi bonorum raptorum actio competit: potest <et> ad exhibendum agi. plane si quae res in fundo vel in aedibus unde quis deiecus est, etiam earum nomine interdictum competere non est ambigendum'* (a problematiche ancora differenti, sembrano poi afferire due costituzioni imperiali che riferirebbe il nostro annotatore; nella prima, C.I. 6.28.3 di Giustiniano, si afferma, in buona sostanza, che '*cum manifestissimus est sensus testatoris*' è ammessa solo quella *interpretatio* che sia migliore per senso: '*verborum interpretatio nusquam tantum valeat, ut melior sensu existat*'; nella seconda, C.I. 2.55.4.6, del 523, ancora di Giustiniano, è sollevato il problema relativo al mancato impiego, in un documento contenente un *receptum arbitri*, del verbo ὁμολογῶ, essendo state, invece, adoperate, dopo la *subscriptio* arbitrale, le espressioni ἐμμένειν, στοιχεῖν, πληροῦν, πάντα ποιεῖν, δίδοναι).

natura dell'attività la cui limitazione si trova riflessa nelle massime stesse (se, cioè, debba trattarsi esclusivamente della *interpretatio* cosiddetta semantica o anche della *interpretatio* creativa di diritto).

Con riferimento al primo degli aspetti delineati, quello attinente all'oggetto delle massime esaminate, possiamo sicuramente individuare, negli scritti dei giuristi⁹⁹, una *progressione*: se, infatti, la regola di Paolo sembra essere stata pensata come suscettibile di applicazione eminentemente all'interno degli atti di autonomia privata, le elaborazioni successive hanno palesemente assunto via via una portata sempre più ampia, fino ad abbracciare (espressamente nelle formulazioni di alcuni Trattatisti della metà del diciassettesimo secolo)¹⁰⁰ tutti gli atti di natura pubblicistica.

Un problema maggiore attiene, invece, nel secondo degli aspetti poc'anzi evidenziati, alla individuazione della natura dell'*interpretatio* che appare quantomeno «limitata» nelle massime riferite.

A chi, infatti, ponga attenzione alla storia del brocardo '*in claris non fit interpretatio*' sembra banalizzante, troppo banalizzante, credere che quel brocardo, che viene fuori da una tradizione così illustre, sia stato pensato per trasmettere, in definitiva, questo solo messaggio: il giudice, l'avvocato, il giurista nell'accezione più ampia del termine non devono indugiare nella ricerca di una volontà se questa è già stata pienamente esplicitata.

Quel che vorremmo affermare in questa sede è che in tutti i testi esaminati la preoccupazione che emerge costantemente sembra proprio quella di elevare un limite a una *interpretatio* di natura semantica; a quella *interpretatio* che, posta in essere dal giudice, dall'avvocato, dal giurista nel senso più ampio, sarebbe apparsa quantomeno inutile, inopportuna, addirittura temeraria.

Aggiungiamo, infine, che il brocardo '*in claris non fit interpretatio*' ha tramandato un valore dell'esperienza giuridica: il valore consistente nel profondo rispetto per la volontà (eventualmente anche politica) di un soggetto emittente, volontà che si è pensato di tutelare da ingerenze esterne perfino ricorrendo a un paradosso: limitare (e in certi casi proibire) la ricerca della volontà a tutela della volontà stessa.

⁹⁹) Abbiamo evidenziato *supra*, nt. 10, che non appare poi così sicuro che Cicerone, in *inv.* 2. 44. 127, volesse prendere in considerazione soltanto la *lex publica*.

¹⁰⁰) Il primo Autore a formulare tale ampia estensione abbiamo rilevato essere A. TURAMINO, *Liber singularis*, in *Opera omnia*, Siena, 1759, p. 123.